VADEMECUM PER IL DIFENSORE D'UFFICIO



SOMMARIO

		pagina
PREMESSA		
1	INTRODUZIONE	
2	REQUISITI DI ISCRIZIONE E PERMANENZA	
3	INDIVIDUAZIONE E ASSUNZIONE DELLA DIFESA OFFICIOSA	
4	GRAVI MOTIVI PER LA SOSTITUZIONE	
5	COMUNICAZIONI ALL'ASSISTITO	
6	DICHIARAZIONE DI ASSENZA EX ART. 420 BIS C.P.P. E RUOLO DEL DIFENSORE	
7	RAPPORTO CON I COLLEGHI IN CASO DI SUBENTRO DELLA NOMINA FIDUCIARIA O DI DISMISSIONE DEL MANDATO	
8	TERMINE A DIFESA *EX* ART. 108 C.P.P.	
9	RAPPORTI CON LA STAMPA E DIVIETO DI DIVULGARE INFORMAZIONI	
10	TURNO ATTI URGENTI	
12	PROCEDIMENTI DI ESECUZIONE E DI SORVEGLIANZA	
13	IMPUGNAZIONI	
14	ONORARIO E RECUPERO DEL CREDITO	
15	AZIONE CIVILE *EX* ART. 86 C.P.C. PER RECUPERO DEL CREDITO PROFESSIONALE	
16	LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI IN CASO DI IRREPERIBILITÀ	
POSTFAZIONE		
MODELLI DI INFORMATIVA		

PREMESSA

La designazione di un difensore d'ufficio a chi non ne abbia nominato uno di fiducia discende dai principi di inviolabilità del diritto di difesa in ogni stato e grado del procedimento (art. 24 Cost.) e di obbligatorietà della difesa tecnica nel processo penale (artt. 96 e 97 c.p.p.). Per questo, chi liberamente sceglie di essere inserito nell'Elenco Unico Nazionale deve essere sempre consapevole dell'alto ruolo che riveste la difesa d'ufficio, garantendo con la propria opera la necessaria difesa tecnica e, oltre ad essere competente e preparato, "*deve esercitare l'attività professionale con indipendenza, lealtà, correttezza, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo costituzionale e sociale della difesa, rispettando i principi della corretta e leale concorrenza;* […] *anche al di fuori dell'attività professionale, deve osservare i doveri di probità, dignità e decoro, nella salvaguardia della propria reputazione e della immagine della professione forense*" (art. 9 C.D.F.).

Questa è la differenza tra fare l'avvocato ed essere Avvocato, come ci ha insegnato Fulvio Croce che, durante la celebrazione del processo alle Brigate Rosse (i cui appartenenti rifiutavano ogni tipo di difesa, minacciando i propri legali affinché non accettassero l'incarico difensivo), fu designato difensore d'ufficio in quanto Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino. Nonostante fosse un avvocato civilista, sentì il dovere di assumere personalmente la difesa e, come spiegò, "*Nominato difensore d'ufficio ai sensi dell'art. 130 c.p.p. dichiaro che, stante la pluralità degli imputati privi di difensore, dovrò delegare altri Colleghi alla difesa. Ed a questo proposito tengo fin d'ora a rendere noto che tutti i membri del Consiglio dell'Ordine -indipendentemente dalle opinioni di ciascuno di essi- mi hanno assicurato di essere pronti ad essere delegati alla difesa degli imputati in quanto si tratta di adempiere ad un preciso, seppur gravoso dovere, diretto e garantire la attuazione della difesa tecnica secondo i principi della Costituzione* […] *il criterio di scelta è stato quello che si usa sempre in questi casi cioè di scegliere degli avvocati che fossero idonei a svolgere questo ruolo, cioè degli avvocati che fossero tecnicamente preparati*".

Nonostante le minacce ricevute dai propri assistiti, i difensori d'ufficio svolsero la propria opera non passivamente, ma nel pieno rispetto delle norme e dei diritti a presidio degli imputati e, per questo, il 28 aprile 1977 Fulvio Croce fu ucciso dai brigatisti che, prima di spararglì, gli gridarono: "*Avvocato!*", riconoscendo quindi il ruolo che svolgeva quale movente del suo brutale omicidio.

Il nuovo presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino, **Gian Vittorio Gabri**, si aggiunse volontariamente al collegio difensivo quale difensore d'ufficio e lesse il documento firmato anche da tutti gli altri avvocati, i quali, man mano che venivano chiamati, si dichiararono presenti esponendo alla Corte la toga dell'Avvocato Fulvio Croce.

Questi esempi di dedizione e professionalità devono rimanere ben scolpiti nella nostra memoria, perché rappresentano l'espressione massima dei valori oggetto dell'impegno solenne previsto dall'art. 8 della Legge Professionale: "Consapevole della dignità della professione forense e della sua funzione sociale, mi impegno ad osservare con lealtà, onore e diligenza i doveri della professione di avvocato per i fini della giustizia ed a tutela dell'assistito nelle forme e secondo i princìpi del nostro ordinamento".

1. INTRODUZIONE

La difesa d'ufficio costituisce la diretta rappresentazione del ruolo sociale dell'avvocato e la massima espressione della civiltà giuridica di uno Stato di diritto, poiché garantisce i diritti individuali dell'accusato contro ogni possibile distorsione del suo diritto costituzionalmente sancito all'effettività della difesa penale.

La consapevolezza dell'importanza della difesa d'ufficio ha portato l'Unione delle Camere Penali Italiane ad istituire, nel 2013, la Commissione Difesa d'Ufficio che – d'intesa con il C.N.F. – ha elaborato una proposta di riforma dei criteri di accesso e di permanenza nell'Elenco Unico Nazionale, poi recepita nel Decreto Legislativo 30 gennaio 2015 n. 6 (Riordino della disciplina della difesa d'ufficio).

Al fine di garantire la formazione di un difensore tecnicamente più competente, qualificato e consapevole del proprio ruolo, è stata superata la previgente disciplina che non prevedeva idonee garanzie di competenza e professionalità del difensore d'ufficio (in quanto l'iscrizione era di fatto indiscriminata e aperta anche ad avvocati che non avevano mai esercitato la professione nel settore penale), con l'introduzione di requisiti più stringenti per accesso e permanenza nell'Elenco Unico Nazionale.

2. REQUISITI DI ISCRIZIONE E PERMANENZA

Per richiedere l'inserimento nell'Elenco Unico Nazionale dei difensori d'ufficio, è ora necessario che l'avvocato possegga almeno uno dei seguenti requisiti:

- partecipazione a un corso biennale di formazione e aggiornamento professionale in materia penale, organizzato dal C.O.A. circondariale o da una C.P. territoriale o dall'U.C.P.I., della durata complessiva di almeno 90 ore e con superamento di esame finale;
- iscrizione all'albo da almeno cinque anni ed esperienza nella materia penale, comprovata dalla produzione di idonea documentazione;
- conseguimento del titolo di specialista in diritto penale, secondo quanto previsto dall'articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

Per comprovare la propria esperienza professionale nella materia penale, l'avvocato deve produrre idonea dichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000, ove attesti che, nel medesimo anno solare a cui la richiesta si riferisce, ha partecipato ad almeno dieci udienze penali (dibattimentali o camerali) che non siano state di mero rinvio o di smistamento nelle quali non siano state svolte questioni preliminari o, in mancanza di queste, non sia stato aperto il dibattimento, senza poter computare più di due udienze quale sostituto *ex* art. 97, c. 4 c.p.p. e più di tre innanzi al Giudice di Pace.
Inoltre, l'avvocato deve essere in regola con l'obbligo formativo (con riferimento all'anno precedente alla presentazione dell'istanza) e non deve aver subito sanzioni disciplinari definitive superiori all'avvertimento nei cinque anni precedenti la domanda.
Infine, la permanenza nell'Elenco Unico Nazionale è subordinata al mantenimento di questi requisiti.
Le istanze di inserimento e di permanenza sono presentate al C.O.A. di appartenenza attraverso la piattaforma gestionale del C.N.F[1]; l'istanza di permanenza, in particolare, deve essere presentata entro il 31 dicembre di ogni anno, a pena di cancellazione d'ufficio dalle liste. e inoltrata al che, diversamente, lo cancellerà d'ufficio.
Si specifica che in caso di cancellazione, volontaria o d'ufficio, non viene meno l'obbligo di prestare l'ufficio per gli incarichi precedentemente ricevuti[2].

1. https://gestionali.consiglionazionaleforense.it/, utilizzabile anche per le istanze di sospensione e cancellazione
2. In tal senso, cfr. art. 13, c. 2, lett. f) del Regolamento C.N.F. 12 luglio 2019, secondo cui il difensore d'ufficio nominato «*deve portare a compimento il mandato anche in caso di intervenuta cancellazione volontaria dall'elenco unico nazionale e in caso di cancellazione per mancata o incompleta presentazione della domanda di permanenza*»

3. INDIVIDUAZIONE E ASSUNZIONE DELLA DIFESA OFFICIOSA

L'Elenco Unico Nazionale è tenuto e aggiornato, almeno trimestralmente, dal C.N.F., mentre i C.O.A. (circondariali o distrettuali) si occupano di formare e gestire delle liste separate composte da avvocati iscritti all'Albo e facenti parte dell'Elenco Unico Nazionale.
Il regolamento e le linee guida adottate dal C.N.F. elencano le liste che il C.O.A. deve necessariamente predisporre, ossia:

- liberi (lista sia circondariale che distrettuale);
- arrestati, detenuti, atti urgenti, sostituzioni urgenti (lista sia circondariale che distrettuale);
- minorenni liberi (lista distrettuale);
- minorenni detenuti (lista distrettuale);
- magistrato e tribunale di sorveglianza (lista distrettuale);
- nelle sedi in cui il turno risulta necessario, Tribunale Militare o Corte d'Appello militare (Verona, Roma, Napoli) e Cassazione (Roma)[3] (lista distrettuale).

In particolare, l'art. 12 del Regolamento C.N.F. prevede che quest'ultimo fissi, mediante delibera annuale, i criteri generali per la nomina dei difensori d'ufficio sulla base:

- della prossimità alla sede dell'autorità giudiziaria competente in ambito circondariale o distrettuale;
- della reperibilità, predisponendo liste diverse per indagati o imputati detenuti e per atti urgenti, nonché per indagati o imputati a piede libero;
- delle competenze specifiche relativamente ai procedimenti minorile e militare.

Per il resto, ciascun C.O.A. mantiene una propria discrezionalità nello stabilire ulteriori regole per garantire la migliore operatività del servizio.
Nel processo penale minorile, il difensore d'ufficio deve possedere anche i requisiti di cui agli artt. 11 D.P.R. n. 448/1988 e 15 D.Lgs. n. 272/1989, ossia una specifica preparazione nella materia penale minorile per aver svolto, non saltuariamente, la professione forense davanti alle autorità giudiziarie minorili, o per aver frequentato corsi di perfezionamento e di aggiornamento per avvocati nelle materie attinenti al diritto minorile e alle problematiche dell'età evolutiva[4].
Con l'iscrizione all'Elenco Unico Nazionale dei difensori d'ufficio, l'avvocato potrà scegliere a quali liste o turni iscriversi.
Ogni qual volta l'autorità giudiziaria, o la polizia giudiziaria, debba provvedere all'individuazione di un difensore *ex* art. 97, c. 1 c.p.p. dovrà richiederlo all'ufficio unico centralizzato e la sua concreta individuazione avverrà mediante l'apposito servizio organizzato e gestito dal C.O.A. presso il capoluogo in cui ha sede il distretto di Corte d'Appello; quest'ultimo fornirà i nominativi dei difensori d'ufficio individuati secondo un sistema informatizzato di turnazione, mediante rotazione automatica (art. 29 disp. att. c.p.p.).
Infine, in ossequio al principio di prossimità, nel caso di trasferimento del procedimento, o di singoli atti procedimentali, ad altra autorità giudiziaria rispetto a quella originariamente procedente, il difensore

3. Cfr. art. 12 Regolamento C.N.F. del 12 luglio 2019
4. Nel processo penale minorile i difensori d'ufficio, scelti tra quelli che abbiano chiesto di essere inseriti nelle relative liste, sono individuati in base all'appartenenza al Foro nel cui distretto è stato commesso il reato ovvero, qualora non sia possibile l'individuazione tramite tale criterio, attingendo alla lista tenuta dal C.O.A. distrettuale di residenza del minore accusato

d'ufficio inizialmente nominato può chiedere di essere sostituito ex *art. 97, c. 5 c.p.p.* Sul punto, cfr. delibera del C.N.F. n. 683 del 18 novembre 2022, "*Criteri per la nomina dei difensori disponibili ad assumere le difese di ufficio*": «*In caso di trasferimento dell'intero procedimento o di singoli atti procedimentali ad altra Autorità giudiziaria rispetto a quella originariamente procedente, il difensore di ufficio inizialmente nominato può essere sostituito a richiesta ex art. 97, comma 5, c.p.p.*»; la giurisprudenza sul punto, da un lato ha ribadito il principio di immutabilità del difensore d'ufficio, stabilendo che innanzi al trasferimento del procedimento il difensore d'ufficio originariamente nominato non debba essere automaticamente sostituito, non risultando la nomina affetta da nullità (tra le altre, Cass. Pen., Sez. 2^, sent. n. 47894/2023), dall'altro ha affermato la facoltà per il difensore d'ufficio – alla luce del chiaro disposto normativo – di richiedere la propria sostituzione; tra le altre in tal senso, si riporta la sentenza n. 45051/2014 della Suprema Corte di Cassazione, Sezione prima penale: *"2.2. E, secondo la giurisprudenza di questa Corte che il Collegio condivide, il principio vale anche nel caso in cui, successivamente alla nomina del difensore di ufficio, il processo sia stato trasferito ad altra autorità giudiziaria per competenza territoriale, non ostando a ciò la previsione dell'art. 29 disp. att. c.p.p., che, pur imponendo che la scelta del difensore di ufficio debba avvenire tra i professionisti inclusi nell'apposito elenco (ora) a base distrettuale, non implica anche che la precedente nomina che rispetta tale criterio debba considerarsi caducata per effetto del solo trasferimento del processo a sede giudiziaria di altro distretto (cfr. Sez. 6, n. 7337 del 26/05/1997, Castro, Rv.209744; Sez. 3, Sentenza n. 29317 del 16/07/2009): dovendo in tale caso, semmai, essere rimessa al difensore già nominato la facoltà di chiedere la dispensa dall'incarico e la sua sostituzione definitiva all'esito di valutazione bilanciata della esigenza di continuità della difesa tecnica, da un canto, e della eventuale soggettiva impossibilità di assicurare reale assistenza difensiva extra distretto, dall'altro. Valutazione in concreto, questa, che, proprio al fine di dare riconoscimento alla effettività della difesa, non può essere espropriata in via di principio dall'autorità giudiziaria sulla base di premesse astratte e di inesistenti regole di delimitazione territoriale dell'esercizio del munus difensivo"* (parte motiva). Sebbene tale ipotesi non sia presa in considerazione specificamente dalla norma, deve ritenersi che, a maggior ragione, il difensore possa richiedere la sostituzione quando la nomina sia *ab origine* effettuata in violazione dei principi di territorialità sopra richiamati, considerando peraltro che nessuna "esigenza di assicurare continuità della difesa tecnica" – alla base del principio di immutabilità del difensore d'ufficio – vi può essere in un caso in cui la sostituzione sia richiesta dal difensore erroneamente nominato alla notifica del primo atto, in assenza di qualsiasi contatto tra difensore ed assistito; è prassi invalsa in molte Procure/Tribunali, sull'assunto di un principio di immutabilità del difensore in realtà mal interpretato, rigettare le istanze di sostituzione come sopra delineate; appare importante, in tali casi, insistere, da un lato, richiamando adeguatamente la giurisprudenza sopra illustrata, dall'altro, ricordando che l'art. 124 c.p.p. stabilisce che: "*1. I magistrati, i cancellieri e gli altri ausiliari e collaboratori del giudice, gli ufficiali giudiziari, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria sono tenuti a osservare le norme di questo codice anche quando l'inosservanza non importa nullità o altra sanzione processuale. 2. I dirigenti degli uffici vigilano sull'osservanza delle norme anche ai fini della responsabilità disciplinare*".

Il conferimento dell'incarico officioso può avvenire in diversi momenti, ad esempio:

- con la nomina iniziale a seguito del compimento del primo atto garantito per il quale la legge preveda l'assistenza del difensore (art. 97, c. 3 c.p.p.; artt. 127, 210, 294, 305, 309, 310, 350, 360, 363, 374, 388, 391, 398, 415 *bis*, 419, 435, 441, 447, 450, 456, 460, 465, 552, 601, 610, 613, 636, 666, 678, 704, 717, 734, 743 c.p.p.);
- con la nomina in udienza quale sostituto *ex* art. 97, c. 4 c.p.p., in conseguenza della mancata comparizione del difensore di fiducia ovvero del difensore d'ufficio originariamente nominato; la norma prevede, infatti, la possibilità di nominare, in situazioni emergenziali, un difensore d'ufficio che sia "immediatamente reperibile" e iscritto alle liste di quel Foro, il quale è sostitutivo di quello nominato (di fiducia o d'ufficio) e al quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 102 c.p.p.; va precisato che la giurisprudenza ha stabilito non sussistere nullità alcuna (in quanto non espressamente prevista) nel caso in cui l'autorità giudiziaria nomini ai sensi dell'art. 97, c. 4 c.p.p. un difensore che non sia iscritto alle liste dei difensori d'ufficio;
- quando il difensore d'ufficio originariamente nominato si trovi in situazione d'incompatibilità oppure abbia chiesto di essere esonerato dall'incarico per gravi motivi (*ex* artt. 97, c. 5 e 30, c. 3 c.p.p.) o per trasferimento territoriale del procedimento;
- in caso di abbandono totale di difesa da parte del difensore di fiducia: questi deve, infatti, in mancanza di altro difensore, essere definitivamente sostituito ai sensi dell'97, c. 1 c.p.p. da un difensore d'ufficio; così ha infatti statuito la Suprema Corte: "*Secondo il consolidato orientamento formatosi dopo la citata decisione delle Sezioni unite (Sez. U. n. 35402 del 9/7/2003, Mainente, Rv. 225363; Sez. 1, n. 19037 del 17/3/2005, Koseni, Rv. 231581; Sez. 3, n. 25812 del 762005, Vitale, Rv. 231816; Sez. 4, n. 38473 del 10/7/2008, Mema, Rv. 241222; Sez. 1, n. 24582 del 28/5/2009, Adil ed altri, Rv. 243820; Sez. 1, n. 4928 del 19/12/2012 - dep. 31/01/2013 - Rv. 254606), orientamento al quale il Collegio ritiene di aderire, in quanto volto a garantire che siano realizzate le condizioni per l'effettività della difesa, il principio di immutabilità della difesa, anche d'ufficio, può operare se la sostituzione del difensore originariamente incaricato sia dipesa da specifiche transitorie situazioni, poi venute meno, e non quando il legale originario non sia stato reperito o abbia mostrato totale disinteresse per l'incarico assegnatogli, situazione che rende legittimo il subentro di un nuovo difensore*" (Cass. Pen., Sez. 6^, sent. n. 18060/2018); in detti casi, pertanto, non è legittima la prassi – e la questione andrà nel caso sollevata dal difensore nominato ai sensi del quarto comma dell'art. 97, c. 4 c.p.p. – di nomina di un difensore "immediatamente reperibile" diverso per ciascuna udienza, ma è necessaria – previa declaratoria di abbandono della difesa – la nomina di un difensore ai sensi del primo comma dell'art. 97 c.p.p.;
- in caso di rinuncia al mandato fiduciario da parte dell'unico difensore o di sua revoca da parte dell'assistito e qualora l'indagato/imputato non abbia provveduto a nominare altro legale di fiducia;
- in caso di cancellazione dall'Albo dell'unico difensore di fiducia nominato o di quello nominato d'ufficio.

Ogni qual volta il P.M., o la P.G., "*al compimento del primo atto a cui il difensore ha diritto di assistere*" proceda all'individuazione e alla nomina del difensore d'ufficio, ha l'obbligo, a pena di nullità, di darne comunicazione all'indagato, indicandogli i relativi recapiti telefonici e telematici affinché possa immediatamente contattarlo (artt. 369 *bis* c.p.p. e 28 disp. att. c.p.p.).

Ai sensi dell'art. 30 disp. att. c.p.p., anche al difensore d'ufficio deve essere data comunicazione dell'individuazione effettuata *ex* art. 97, c. 3 c.p.p. e della designazione a sostituto *ex* art. 97, c. 4 c.p.p., affinché possa rapidamente attivarsi nella difesa, contattando l'assistito e, quando possibile (a seconda della fase processuale in cui interviene la nomina officiosa), prendendo visione degli atti.

4. GRAVI MOTIVI PER LA SOSTITUZIONE

Tra i doveri del difensore di ufficio, l'art. 13 del Regolamento C.N.F. ha previsto che egli non possa rifiutarsi di prestare la propria attività o interromperla senza giustificato motivo. Detto principio è contenuto nell'art. 97, c. 5 c.p.p., che subordina la possibilità di designazione di un nuovo difensore d'ufficio all'esistenza di un giustificato motivo[5].
Come previsto dall'art. 30 disp. att. c.p.p., l'esistenza di una situazione di incompatibilità o, comunque, idonea a non garantire l'effettività della difesa, deve essere prontamente rappresentata dal difensore affinché il giudice possa vagliarla ed eventualmente provvedere alla sostituzione richiesta.
A titolo esemplificativo, si può essere sollevati dall'incarico officioso quando: 1) si viene designati per atti da svolgersi in contemporanea, ma pendenti innanzi ad autorità giudiziarie o di polizia distanti tra loro e dislocate in modo da non permettere l'effettività della difesa; 2) il difensore designato d'ufficio abbia in precedenza esercitato azioni in favore della persona offesa o contro l'assistito; 3) sussiste un motivo che renda impossibile o comprometta fortemente l'esercizio effettivo dell'attività professionale con lesione del diritto di difesa dell'imputato; 4) lo stesso difensore d'ufficio viene designato per più indagati/imputati, con posizioni incompatibili.

5. COMUNICAZIONI ALL'ASSISTITO

Appena ricevuta la notizia della nomina, nelle forme stabilite per il tipo di fase e stato del procedimento (informazione *ex* artt. 369-369 *bis* c.p.p., avviso 415 *bis* c.p.p., nomina a seguito di rinuncia al mandato, ecc.), il difensore d'ufficio è tenuto a darne comunicazione all'assistito. Tale comunicazione, quale primo e fondamentale contatto con l'assistito, deve metterlo in condizione di conoscere la propria posizione processuale; è pertanto opportuno che contenga i riferimenti relativi al numero del procedimento penale, al titolo di reato, nonché alla tipologia dell'atto notificato e specificamente:

- l'invito al contatto diretto per concordare la linea difensiva, con l'indicazione dei numeri telefonici e degli indirizzi del difensore;
- laddove la nomina fosse contestuale ad atti specifici che lo richiedano, l'indicazione dei termini in scadenza, le date delle udienze e/o gli eventuali adempimenti da svolgere;
- l'informazione circa il diritto alla retribuzione del difensore d'ufficio;
- l'indicazione che, sussistendone le condizioni, è possibile accedere al patrocinio a spese dello Stato (eventualmente specificando se non si è iscritti al relativo elenco).

5. A tal riguardo si evidenzia che, nel caso di un difensore d'ufficio che reiteratamente non si era presentato alle udienze del procedimento penale a carico del proprio assistito, in esito all'ultima udienza dibattimentale il Giudice monocratico (visto l'art. 105 c.p.p.) disponeva la trasmissione degli atti del processo al C.O.A. per le determinazioni relative alla eventuale illiceità deontologica. Nel confermare la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione forense per due mesi inflitta al difensore d'ufficio dal competente C.D.D., il C.N.F. ha ribadito che "*nel processo penale, la difesa tecnica garantita dall'Avvocato è obbligatoria allo scopo di assicurare la buona amministrazione della giustizia; da ciò deriva la necessità di garantire all'imputato un difensore d'ufficio, quando non sia assistito da un difensore di fiducia. L'istituto della difesa d'ufficio è quindi la concreta rappresentazione del ruolo sociale dell'avvocato, strumento essenziale per il funzionamento della giurisdizione e garanzia della pienezza della tutela dei diritti di tutti quei soggetti che, per la loro debolezza, sono esposti a possibili discriminazioni. L'Avvocato deve essere quindi sempre consapevole dell'alto ruolo che riveste la difesa d'ufficio e deve essere quindi preparato ed in grado di assicurare la migliore difesa possibile ed evitare che l'assistito si ritrovi, ingiustificatamente come nel caso di specie, privato della necessaria doverosa ed irrinunciabile difesa per la sua miglior tutela*" (in tal senso, C.N.F., pres. f.f. Melogli, rel. Brienza, sent. n. 74/2022)

Inoltre, l'art. 49, c. 1 C.D.F. prevede che *"l'avvocato nominato difensore d'ufficio deve comunicare alla parte assistita che ha facoltà di scegliersi un difensore di fiducia e informarla che anche il difensore d'ufficio ha diritto ad essere retribuito"*. Quindi, il difensore d'ufficio deve rendere edotto il proprio assistito della propria designazione e del diritto a scegliere un difensore di fiducia.
Benché per gli adempimenti informativi non sia normativamente richiesta una forma precisa, nell'eventualità in cui possa sorgere la necessità di dover dar prova a terzi o all'assistito di avere reso tale informativa, è opportuno che essa avvenga in forma scritta tracciabile (es. posta raccomandata, PEC; minor valore legale può essere attribuito ad altre forme di comunicazione scritta, come posta ordinaria, posta elettronica ordinaria, o altre forme di messaggistica telematica, che comunque è in ogni caso utile accostare alla posta raccomandata e/o alla pec).
I meri contatti informali, soprattutto quelli telefonici, dovrebbero essere limitati al minimo dell'informativa utile e all'invito a prendere appuntamento presso lo Studio per evitare, ove possibile, che vengano omesse o fraintese spiegazioni che necessitano spesso di linguaggio tecnico e, nel caso di contatto telefonico, anche per evitare di dare informazioni a persone diverse dall'interessato. Si aggiunga poi la particolare, ma frequente, ipotesi nella quale da parte dell'assistito vi sia una difficoltà di conoscenza della lingua italiana, eventualità in cui le conversazioni telefoniche sono a maggior ragione da evitare, o comunque da limitare.
In caso di scadenza imminente, è opportuno comunque accostare all'informativa scritta formale anche un contatto telefonico immediato, motivo per cui è necessario ricercare negli atti anche l'indicazione dell'utenza telefonica dell'assistito.
Peraltro, esistono casi in cui il contatto telefonico (o via posta elettronica o altro mezzo telematico informale) è l'unico possibile, come può accadere per gli assistiti privi di dimora o con residenza anagrafica fittizia.
Al fine di rendere le comunicazioni di cui sopra, il difensore può utilizzare i contatti conosciuti agli atti e, ove la nomina intervenga in una fase in cui non è possibile accedere agli atti, sarà doveroso richiedere alla segreteria/cancelleria dell'autorità giudiziaria o alla P.G. che venga fornito ogni contatto a loro noto; a ciò si aggiungono gli strumenti di ricerca anagrafica[6] e le istanze che possono rivolgersi al DAP e, per gli stranieri, ai Consolati onde ottenere notizie circa la rintracciabilità dell'assistito.
Con la Riforma Cartabia è stato previsto che le notifiche all'indagato/imputato (non detenuto) successive alla prima (che non siano relative ad introduttivi di fasi e di giudizi e nel caso di decreto penale di condanna), vengano effettuate mediante consegna al difensore (anche d'ufficio) e che di ciò sia dato avviso dalla *polizia giudiziaria* nel primo atto compiuto con l'intervento della persona sottoposta alle indagini (art. 161, c. 01 c.p.p.), ovvero dall'autorità giudiziaria con la notifica del primo atto all'indagato/imputato (art. 157, c. 8 *ter* c.p.p.); contestualmente l'indagato/imputato è avvertito che ha l'onere di indicare al difensore ogni recapito, anche telefonico, o indirizzo di posta elettronica nella sua disponibilità, ove il difensore possa effettuare le comunicazioni, nonché di informarlo di ogni successivo mutamento.
Ciò, chiaramente, comporta un maggior onere di diligenza in capo al difensore nelle comunicazioni all'assistito, quantomeno nel tentare il contatto.
Si tenga tuttavia conto che il comma 8 *quater* dell'art. 157 c.p.p. stabilisce che non costituisce inadempimento degli obblighi derivanti dal mandato la mancata comunicazione degli atti non dovuta a negligenza dell'avvocato, ma imputabile all'assistito.

6. https://www.anagrafenazionale.interno.it/accesso-avvocati/

6. DICHIARAZIONE DI ASSENZA EX ART. 420 BIS C.P.P. E RUOLO DEL DIFENSORE

A prescindere dall'esito dei tentativi di reperimento/contatto con l'assistito, il difensore d'ufficio in sede di udienza preliminare ovvero di udienza predibattimentale è tenuto sempre all'attenta verifica dei presupposti di cui all'art. 420 *bis* c.p.p. per l'eventuale dichiarazione di assenza dell'imputato o, al contrario, a verificare la mancanza di prova agli atti circa la effettiva conoscenza della pendenza del procedimento penale da parte dell'imputato al fine di pervenire eventualmente ad una pronuncia ai sensi dell'art. 420 *quater* c.p.p.

In tale fase accade, con una certa frequenza, che il Giudice si rivolga al difensore al fine di acquisire notizie in merito alla conoscenza del processo parte dell'assisto, facendo in particolare riferimento ad eventuali contatti intercorsi con lo stesso, proprio al fine di dichiararne, in caso di risposta positiva, l'assenza, rinvenendo nei predetti contatti la prova concreta della conoscenza da parte di quest'ultimo della pendenza del processo.

Si vorrebbe trarre la legittimazione del Giudice a porre tale domanda al difensore dall'ultima parte del secondo comma dell'art. 420 *bis* c.p.p., nella parte in cui prevede che lo stesso Giudice possa ritenere sussistente l'effettiva conoscenza del processo da parte dell'imputato desumendola anche da: "[…] ogni altra circostanza rilevante […]".

La "circostanza rilevante", sarebbe, appunto, il contatto con il difensore.

L'Avvocato non può e non deve prestarsi a tale prassi distorsiva.

In primo luogo, va rilevato che il processo è rappresentato da un susseguirsi di forme, poste a presidio dei diritti dell'imputato, delle quali il difensore deve richiedere il rispetto.

L'art. 187, c. 2 c.p.p. prevede che siano oggetto di prova i fatti dai quali dipende l'applicazione di norme processuali.

L'eventuale contatto con l'assistito, dal quale si vorrebbe desumere la conoscenza da parte dello stesso del processo, rientra certamente nell'alveo di tali fatti, posto che se ne fa derivare la dichiarazione di assenza.

Ne consegue che, una volta opposto il diniego da parte del difensore a farsi strumento dell'accertamento di un fatto processualmente rilevante, ove il Giudice ritenga che tale diniego non sia legittimo, lo stesso difensore deve rappresentare in giudizio che l'assunzione della prova dichiarativa richiede il rispetto delle formalità previste dal codice di rito, ovvero dagli artt. 497 e ss. c.p.p., (in quanto applicabili in sede di udienza predibattimentale e di udienza preliminare).

Il difensore dovrà, dunque, essere fatto accomodare sul banco dei testimoni, generalizzato e gli dovrà essere letta la formula di rito.

Durante l'adempimento di tale incombente, posto che l'Avvocato non può contemporaneamente assumere il ruolo di testimone e continuare a svolgere la funzione difensiva, dovrà essere nominato un difensore d'ufficio *ex* art. 97, quarto comma c.p.p.

A questo punto il difensore potrà opporre formalmente il segreto d'ufficio *ex* art. 200 c.p.p., comma primo lett. b) in merito all'eventuale esistenza di contatti con il suo assistito.

Nell'interesse della parte assistita, l'avvocato deve, infatti, osservare rigorosamente il segreto professionale e mantenere il massimo riserbo su fatti e circostanze in qualsiasi modo apprese nell'attività di rappresentanza e assistenza in giudizio.

Con specifico riguardo alla tutela del segreto forense la Corte Costituzionale ha avuto modo di chiarire come: «*la protezione del segreto professionale, riferita a quanto conosciuto in ragione dell'attività forense svolta da chi sia legittimato a compiere atti propri di tale professione, assume carattere oggettivo, essendo destinata a tutelare le attività inerenti alla difesa e non l'interesse soggettivo del professionista*»[7].

L'Art. 6 della Legge Professionale (L. 31 dicembre 2012, n. 247 e successive modificazioni) prevede espressamente che: "*1. L'avvocato è tenuto verso terzi, nell'interesse della parte assistita, alla rigorosa osservanza del segreto professionale e del massimo riserbo sui fatti e sulle circostanze apprese nell'attività di rappresentanza e assistenza in giudizio, nonché nello svolgimento dell'attività di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale.*

[…] *3. L'avvocato, i suoi collaboratori e i dipendenti non possono essere obbligati a deporre nei procedimenti e nei giudizi di qualunque specie su ciò di cui siano venuti a conoscenza nell'esercizio della professione o dell'attività di collaborazione o in virtù del rapporto di dipendenza, salvi i casi previsti dalla legge.*

4. La violazione degli obblighi di cui al comma 1 costituisce illecito disciplinare. La violazione degli obblighi di cui al comma […]".

L'Art. 3 della Legge professionale dispone poi che l'Avvocato debba uniformarsi, nell'esercizio della professione, ai principi contenuti nel Codice Deontologico emanato dal CNF.

Il Codice Deontologico Forense, a sua volta, in relazione al segreto professionale, prevede:

Art. 13 – "*Dovere di segretezza e riservatezza*"

"*L'avvocato è tenuto, nell'interesse del cliente e della parte assistita, alla rigorosa osservanza del segreto professionale e al massimo riserbo su fatti e circostanze in qualsiasi modo apprese nell'attività di rappresentanza e assistenza in giudizio, nonché nello svolgimento dell'attività di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale e comunque per ragioni professionali*"[8].

Art. 28 – "*Riserbo e segreto professionale*"

"*1. È dovere, oltre che diritto, primario e fondamentale dell'avvocato mantenere il segreto e il massimo riserbo sull'attività prestata e su tutte le informazioni che gli siano fornite dal cliente e dalla parte assistita, nonché su quelle delle quali sia venuto a conoscenza in dipendenza del mandato.* […]

5. La violazione dei doveri di cui ai commi precedenti comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura e, nei casi in cui la violazione attenga al segreto professionale, l'applicazione della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da uno a tre anni".

Art. 51 – "*La testimonianza dell'avvocato*"

"*1. L'avvocato deve astenersi, salvo casi eccezionali, dal deporre, come persona informata sui fatti o come testimone, su circostanze apprese nell'esercizio della propria attività professionale e ad essa inerenti.*

3. Qualora l'avvocato intenda presentarsi come testimone o persona informata sui fatti non deve assumere il mandato e, se lo ha assunto, deve rinunciarvi e non può riassumerlo.

4. La violazione dei doveri di cui ai precedenti commi comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura".

Il doveroso rifiuto che il difensore d'ufficio oppone alle improprie richieste del Giudice sull'eventuale sussistenza di contatti con l'assistito è, pertanto, pienamente rispettoso delle regole e dei principi che disciplinano la professione forense.

In tal senso la Suprema Corte ha recentemente ribadito che: «*La verifica delle condizioni che consentono di procedere in assenza, infatti, deve essere compiuta d'ufficio dal giudice sulla base di quanto emerge dagli atti. Ciò è reso evidente dalla disposizione contenuta nel comma 5, secondo la quale il giudice deve revocare l'ordinanza dichiarativa di assenza se risulta che il procedimento, per l'assenza dell'imputato, doveva essere sospeso ai sensi dell'art. 420 quater cod. proc. pen. senza che sia necessaria a tal fine un'istanza di parte. A ciò deve aggiungersi che - a differenza di quanto la sen-*

7. Corte Cost. sent. n. 87/1997

8 In tal senso, cfr. Cass. Pen., Sez. 4^, sent. n. 48776/2023

tenza impugnata sembra ritenere - non è possibile pretendere che il difensore "attesti" di non aver avuto contatti col proprio assistito né - tanto meno - è possibile desumere da tale mancata attestazione che quei contatti vi siano stati e l'imputato sia stato informato della celebrazione del processo. A questo proposito, basta ricordare che, ai sensi dell'art. 13 del Codice Deontologico Forense, "l'avvocato è tenuto, nell'interesse del cliente e della parte assistita, alla rigorosa osservanza del segreto professionale e al massimo riserbo su fatti e circostanze in qualsiasi modo apprese nell'attività di rappresentanza e assistenza in giudizio, nonché nello svolgimento dell'attività di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale e comunque per ragioni professionali".

Al Giudice è, ovviamente, consentito il sindacato in merito all'effettiva sussistenza del segreto professionale, nel rispetto però dei contorni che allo stesso sono attribuiti dall'Ordinamento Forense[9].

Nel caso in cui il Giudice ordini al difensore di rispondere, ritenendo che non possa essere opposto il segreto professionale, il difensore dovrà dismettere il mandato, o ove sia stato nominato d'ufficio, chiedere di essere sostituito nella difesa, poiché l'art. 51 del Codice Deontologico, sopra riportato, fa espresso divieto all'Avvocato che abbia deposto quale testimone, di continuare ad esercitare il proprio ministero difensivo.

A quanto sopra consegue che l'udienza non potrà essere terminata avvalendosi della presenza del difensore nominato *ex* art. 97, quanto comma c.p.p., essendo il difensore di ufficio, originariamente nominato, ora testimone, definitivamente impossibilitato a condurre la difesa.

Le dichiarazioni ottenute in violazione del divieto di cui all'art. 200, comma primo lett. b) c.p.p., sono affette da inutilizzabilità *ex* art. 191, comma primo c.p.p., poiché acquisite in violazione di un divieto di legge.

9. Cfr. Cass. Pen. Sent. n. 24945/2018: "*[…] 5.3 […] La facoltà di astenersi dal deporre - diversamente dall'incompatibilità a testimoniare prevista dall'art. 197 lett. d) c.p.p. per il legale che abbia svolto attività di investigazione difensiva - è attribuita dall'art. 200 c.p.p. all'avvocato e non al difensore e si riconnette al dovere imposto al primo di mantenere il segreto e la riservatezza su quanto appreso in ragione della propria professione. Contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale, la fonte primaria di tale dovere non è il codice deontologico forense (che pure lo stabilisce e, come subito si ricorderà, lo disciplina nel suo dettaglio), bensì la l. 31 dicembre 2012, n. 247, che all'art. 6 espressamente lo prevede (sia nell'espletamento di attività di rappresentanza ed assistenza, che di quella di consulenza ed assistenza stragiudiziale), configurando la sua violazione come illecito disciplinare e ribadendo altresì, al comma terzo, come l'avvocato non possa essere obbligato a deporre su quanto appreso nell'esercizio della professione, salvo nei casi previsti dalla legge. Non di meno il terzo comma dell'art. 3 della legge citata, altrettanto espressamente, demanda al codice deontologico forense la determinazione del contenuto specifico delle norme di comportamento che l'avvocato è tenuto ad osservare, attribuendo a tale fonte il compito di integrare quella primaria. […] Non di meno, che il legislatore abbia inteso trovare un punto di incontro tra i sopra menzionati interessi lo si desume agevolmente anche dal fatto che l'art. 200 è stato configurato come divieto di deposizione coattiva e non già come divieto assoluto di esaminare il soggetto titolare dell'obbligo di segretezza, demandando all'ordinamento forense il compito di disciplinare l'ambito di discrezionalità rimesso all'avvocato nell'astenersi o meno dal deporre, fermo restando che l'ingiustificata violazione del dovere di segretezza assume rilevanza esclusivamente disciplinare (od eventualmente penale, qualora il fatto sia riconducibile all'art. 622 c.p.) e che l'art. 51 del codice deontologico gli impone nel secondo caso di non assumere il mandato difensivo o di rinunciarvi se lo ha già assunto (in senso sostanzialmente conforme cfr. Sez. 2, n. 22954 del 28 marzo 2017, D'Agostino e altri, Rv. 270479; Sez. 6, n. 15003 del 27 febbraio 2013, P.C. in proc. B., Rv. 256234).*"

7. RAPPORTO CON I COLLEGHI IN CASO DI SUBENTRO DELLA NOMINA FIDUCIARIA O DI DISMISSIONE DEL MANDATO

L'atto di nomina del difensore di fiducia non esaurisce i propri effetti nel rapporto tra l'avvocato e l'assistito, ma involge anche il rapporto con l'autorità giudiziaria poiché, solo nel momento in cui a quest'ultima viene comunicata, la nomina fiduciaria può ritenersi validamente effettuata in subentro a quella d'ufficio. L'art. 46 C.D.F., al comma 4, prevede che *"Il difensore nominato di fiducia deve comunicare tempestivamente al collega, già nominato d'ufficio, l'incarico ricevuto"*, il quale difensore d'ufficio cessa a quel punto dalle sue funzioni (art. 97, c. 6 c.p.p.).

La tempestività del deposito della nomina rispetto alla comunicazione è importante per garantire all'assistito di non subire pregiudizi dovuti a omissioni o mancata attività defensionale. Pertanto, il difensore d'ufficio avrà la facoltà di "disinteressarsi" del patrocinio soltanto dopo aver accertato che l'autorità giudiziaria sia venuta effettivamente a conoscenza della sostituzione, poiché, fino ad allora, permangono a suo carico i doveri di difesa e deontologici; mentre, da allora, dovrà collaborare con il collega subentrante, fornendogli ogni documento e informazione utile alla difesa.

Va poi precisato un ulteriore dovere deontologico che l'art. 46 C.D.F. pone a carico del subentrante fiduciario, il quale "*senza pregiudizio per il diritto di difesa, deve sollecitare la parte a provvedere al pagamento di quanto dovuto al difensore d'ufficio per l'attività svolta*".

Quanto all'avvicendarsi delle nomine, può accadere (e di fatto spesso accade) che sia il difensore d'ufficio ad essere nominato a seguito di rinuncia, revoca o abbandono della difesa da parte del nominato di fiducia. In questi casi, essendo il difensore d'ufficio a subentrare, non sussistono oneri di comunicazione verso il predecessore, ma valgono comunque i doveri *ex* art. 97 c.p.p. e 49 C.D.F. In tali ipotesi, il difensore d'ufficio può ottenere la collaborazione del difensore precedente per avere ogni informazione e documento utile per la posizione penale dell'assistito. Come l'atto di nomina fiduciaria, anche la rinuncia al mandato fiduciario ha effetto solo all'atto della comunicazione all'autorità giudiziaria, salvo quanto previsto dall'art. 107, c. 3 c.p.p. che disciplina la c.d. *prorogatio* dell'attività difensiva: *"La rinuncia non ha effetto finché la parte non risulti assistita da un nuovo difensore di fiducia o da un difensore di ufficio e non sia decorso il termine eventualmente concesso a norma dell'art. 108".*

Sebbene nelle aule di giustizia, di fatto, il difensore di fiducia *in prorogatio* normalmente non compaia e, a fronte della richiesta di termine a difesa, venga disposto senza particolari questioni mero rinvio, va segnalata per completezza l'esistenza di due orientamenti contrapposti. La giurisprudenza, dato atto della necessaria presenza del difensore rinunciante sino al decorso del termine a difesa, si è così divisa in merito all'attività che il difensore *in prorogatio* deve svolgere: un orientamento più risalente e recentemente smentito (Cass. Pen., Sez. 5^, sent. n. 38239/2016) riteneva che potesse essere richiesto solo il compimento degli atti che risultassero, alla luce di una prudente valutazione del giudice fondata sulle esigenze del singolo procedimento, incompatibili con l'attesa del compiuto decorso dell'eventuale termine a difesa richiesto dal nuovo difensore; invece, l'orientamento più recente, affermatosi contestualmente al precedente, ma riconfermato nel 2021 (Cass. Pen., Sez. 6^, sent. n. 18113/2021), ha ritenuto che, al fine di garantire una difesa continuata, efficace e informata, il rinunciatario o revocato debba continuare a prestare il proprio patrocinio fino alla scadenza dell'eventuale termine a difesa per qualsiasi atto o attività che ne richieda la presenza, rilevandosi che, nell'ipotesi in cui egli non si presenti all'udienza, o non partecipi al compimento degli atti cui è richiesto, il giudice potrà senza dubbio procedere alla nomina di un difensore *ex* art. 97, c. 4 c.p.p. in sostituzione – naturalmente – del difensore (ancora) in carica (e non già del nuovo difensore, il quale, secondo tale ricostruzione, non appare ancora nella pienezza dei propri poteri).

8. TERMINE A DIFESA EX ART. 108 C.P.P.

Rispondendo all'esigenza del nuovo difensore (così fiduciario come d'ufficio) di prendere cognizione degli atti, prendere contatti con l'assistito e organizzare l'attività difensiva, il termine a difesa è espressione di garanzia dell'effettività di tale diritto ed è disciplinato dall'art. 108 c.p.p., secondo cui *"nei casi di rinuncia, di revoca, di incompatibilità, e nel caso di abbandono, il nuovo difensore dell'imputato o quello designato d'ufficio che ne fa richiesta ha diritto a un termine congruo, non inferiore a sette giorni, per prendere cognizione degli atti e per informarsi sui fatti oggetto del procedimento"*.
Si può scendere al di sotto di tale termine se vi è il consenso dell'imputato o del difensore, oppure se vi sono specifiche esigenze processuali che possano determinare la scarcerazione dell'imputato o la prescrizione del reato, fermo restando l'invalicabile limite minimo delle ventiquattro ore. La concessione del termine a difesa determina, *ex* art. 159, c. 3 c.p.p., la sospensione dei termini prescrizionali trattandosi di una richiesta difensiva e il suo diniego «*determina una nullità generale a regime intermedio (in quanto attiene all'assistenza dell'imputato e non all'assenza del difensore), che deve essere eccepita, a pena di decadenza, entro il termine di cui all'art. 182, comma 2, c.p.p. dal difensore presente -e, quindi, al più tardi, immediatamente dopo il compimento dell'atto che nega il termine o lo concede in misura che si sostiene incongrua- sicché essa non può essere dedotta per la prima volta con il ricorso per cassazione*»[10].
È opportuno precisare che parte della giurisprudenza ha ritenuto di escludere la concessione di tale termine nell'ipotesi in cui a chiederlo sia il difensore nominato di ufficio *ex* art. 97, c. 4 c.p.p. in udienza poiché al medesimo «*non spetta alcun termine a difesa, che invece compete al difensore nominato a causa della cessazione definitiva dall'ufficio di quello precedente per rinuncia, revoca, incompatibilità o abbandono del mandato*»[11]. Ciò nondimeno, è opportuno che anche il difensore nominato ai sensi dell'art. 97, c. 4 c.p.p., ove debba porre in essere una concreta attività difensiva, richieda la concessione del termine a difesa, facendo constare a verbale le ragioni a fondamento di tale richiesta.
Qualora il rinvio richiesto non fosse concesso, è doveroso che il difensore nominato ai sensi dell'art. 97, c. 4 c.p.p. chieda al Tribunale la concessione di un termine *ad horas* per poter così verificare: la correttezza delle notifiche all'indagato/imputato e al titolare del patrocinio; prendere contatti con quest'ultimo per comunicare la nomina *ex* art. 97, c. 4 c.p.p., comunicando all'autorità giudiziaria le eventuali ragioni dell'assenza o del ritardo e le conseguenti richieste, e per interloquire in merito all'attività da svolgersi; verificare se vi siano le condizioni per chiedere all'autorità giudiziaria la declaratoria di abbandono della difesa e la nomina di un difensore *ex* art. 97, c. 1 c.p.p.[12]; prendere cognizione del capo di imputazione, degli atti investigativi e processuali, al fine di esercitare concretamente il diritto di difesa; comunicare l'esito dell'udienza al difensore sostituito.
Infine, sebbene la questione interessi tanto il difensore d'ufficio quale quello di fiducia, pare opportuno segnalare che la Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 451, c. 5 e 6, e dell'art. 558, c. 7 e 8 c.p.p., in quanto interpretati nel senso che la concessione del termine a difesa nel giudizio direttissimo preclude all'imputato di formulare, nella prima udienza successiva allo spirare del suddetto termine, la richiesta di giudizio abbreviato o di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p.[13].

9. RAPPORTI CON LA STAMPA E DIVIETO DI DIVULGARE INFORMAZIONI

Il ruolo del difensore nei rapporti con i mezzi d'informazione, e più in generale la questione del rapporto tra esercizio del diritto/dovere di difesa e quello di cronaca, hanno da sempre rappresentato una tematica dai risvolti deontologici delicati, anche in ragione della progressiva diffusione ed evoluzione tecnologica degli strumenti di comunicazione diversi dalla tradizionale carta stampata. A ciò ha contribuito il crescente fenomeno della spettacolarizzazione dell'informazione giudiziaria, che ha amplificato oltremodo l'attenzione dell'opinione pubblica, così generando dei veri e propri processi mediatici, dove i procedimenti penali più eclatanti sono oggetto di disamina e discussione, trasformandosi in quello che è stato definito un vero e proprio circo mediatico-giudiziario a causa di trasmissioni televisive dedicate e del massivo (ab)uso dei *social network*.
Il risultato pratico di tale deriva è stato far sì che, accanto al giudizio penale che si svolge nelle aule giudiziarie, ne venisse talvolta celebrato uno parallelo sui *media*, con conseguenti effetti negativi e condizionamenti sui soggetti interessati e sulla stessa regolarità del processo. Bisogna però ammettere che anche l'avvocatura non è esente da responsabilità nella diffusione di tale fenomeno, specie con partecipazioni a programmi televisivi inadeguati, ovvero attraverso il rilascio di interviste e dichiarazioni improvvide o fuori luogo, aventi come unico apparente scopo la visibilità e promozione della propria immagine professionale.
Quest'ultimo aspetto ha investito anche la figura del difensore d'ufficio che, di sovente, nelle fasi iniziali delle indagini di casi assurti agli onori delle cronache è colui che viene a essere maggiormente interpellato e sollecitato dai *media*.
In questi casi, il difensore d'ufficio deve attenersi agli artt. 18 e 57 C.D.F.[14] che delimitano in modo chiaro il perimetro entro cui il difensore, e quindi anche quello designato d'ufficio, può e deve muoversi.
In linea di principio, i rapporti con i mezzi d'informazione devono improntarsi al riserbo ed essere

10. In tal senso, cfr. Cass. Pen., Sez. 1^, sent. n. 13401/2020; Cass. Pen., Sez. 2^, sent. n. 5773/2019
11. In tal senso, cfr. Cass. Pen., Sez. 2^, sent. n. 46047/2021 e Cass. Pen., Sez. 4^, sent. n. 34786/2018
12. Come già ricordato, infatti, «*In caso di reiterata assenza del difensore il Giudice, valutata la integrazione della fattispecie di cui all'art. 105 c.p.p. (abbandono di difesa) potrà procedere con la nomina di altro difensore ai sensi dell'art. 97 comma 1 c.p.p. sostituendo il difensore di ufficio per giustificato motivo come previsto dall'art. 97 comma 5 c.p.p. La sostituzione in maniera "stabile" del difensore di ufficio non può essere riferita alla figura del difensore nominato ai sensi dell'art. 97 comma 4 c.p.p. che infatti testualmente recita: "Quando è richiesta la presenza del difensore e quello di fiducia o di ufficio nominato ai sensi dell'art. 97 commi 2 e 3 c.p.p. non è stato reperito, non è comparso o ha abbandonato la difesa (105 c.p.p.), il giudice designa come sostituto un altro difensore immediatamente reperibile". La figura del difensore nominato ai sensi dell'art. 97 comma 4 c.p.p. ha quindi il carattere della urgenza in quanto interviene in caso di assenza del difensore che sia di fiducia o di ufficio, ma non prevede che questi prosegua nel giudizio. Una simile soluzione violerebbe peraltro il principio della immutabilità del difensore di ufficio che ai sensi dell'art. 97 comma 5 può essere sostituito solo per giustificato motivo, ma la sostituzione non potrà prescindere dalla designazione ai sensi dei commi 1 e 2 c.p.p.*" (in tal senso, Commissione C.N.F. in materia di difesa d'ufficio e patrocinio a spese dello Stato, "Orientamenti su quesiti posti in occasione dell'incontro della rete dei referenti territoriali svoltasi in data 30 e 31 ottobre 2019")
13. In tal senso, cfr. Corte cost., sent. n. 243/2022
14. Art. 18 – "Doveri nei rapporti con gli organi di informazione" *"1. Nei rapporti con gli organi di informazione l'avvocato deve ispirarsi a criteri di equilibrio e misura, nel rispetto dei doveri di discrezione e riservatezza; con il consenso della parte assistita, e nell'esclusivo interesse di quest'ultima, può fornire agli organi di informazione notizie purché non coperte dal segreto di indagine. 2. L'avvocato è tenuto in ogni caso ad assicurare l'anonimato dei minori." Art. 57 - "Rapporti con organi di informazione e attività di comunicazione"*
1. L'avvocato, fatte salve le esigenze di difesa della parte assistita, nei rapporti con gli organi di informazione e in ogni attività di comunicazione, non deve fornire notizie coperte dal segreto di indagine, spendere il nome dei propri clienti e assistiti, enfatizzare le proprie capacità professionali, sollecitare articoli o interviste e convocare conferenze stampa.
2. L'avvocato deve in ogni caso assicurare l'anonimato dei minori.
3. La violazione del divieto di cui al comma 1 e del dovere di cui al comma 2 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da due a sei mesi.

contenuti il più possibile nei limiti dello stretto necessario, nonché guidati esclusivamente dalla tutela degli interessi del proprio assistito.
Sebbene la norma deontologica (art. 18) circoscriva il divieto di fornire notizie agli organi di informazione ai soli atti coperti dal segreto investigativo, non va però dimenticato come l'art. 114 c.p.p. estenda il divieto di pubblicazione degli atti e delle immagini anche alla fase dibattimentale, e che la violazione di tale precetto costituisca quantomeno, secondo quanto previsto dal successivo art. 115 c.p.p., un illecito disciplinare.
Nella realtà pratica del difensore d'ufficio, la fase più delicata da gestire e al contempo più insidiosa è certamente quella delle indagini preliminari, durante cui è consigliabile un atteggiamento improntato al riserbo, cercando di contenere eventuali dichiarazioni allo stretto necessario e di astenersi da qualunque tipo di comunicazione o dichiarazione ai mezzi di informazione prima di aver incontrato il proprio assistito. Segnatamente, l'anticipazione ai *media* di scelte processuali o di istanze di natura probatoria non preventivamente concordate con il proprio assistito – quali, a titolo di esempio, richieste di riti alternativi o di perizie psichiatriche sulla capacità di intendere e volere – seppur prive di effetti giuridici, rischiano di avere conseguenze controproducenti nell'opinione pubblica, allorché vengano successivamente smentite o dalla contraria volontà dell'assistito, o da circostanze oggettive che le rendano improponibili[15].
Da segnalare infine una particolare problematica generata dal clamore mediatico di alcuni casi di cronaca, solitamente riguardanti delitti con uso di violenza nei confronti di persone minori o di genere femminile, nei quali gli indagati o gli imputati erano assistiti da difensori d'ufficio, divenuti bersaglio di biechi insulti e minacce, generalmente veicolati attraverso i *social media*.
Il risultato di tali campagne di odio ha spesso indotto gli avvocati, che ne erano incolpevoli vittime, a sottrarsi a questo sgradevole e deprecabile effetto della notorietà mediatica, attraverso lo strumento della rinuncia al mandato difensivo. Tale soluzione, però, ha potuto trovare applicazione solo per i difensori di fiducia, posto che il designato d'ufficio ha l'obbligo di prestare il patrocinio *ex* art. 97, c. 5 c.p.p. e può essere sostituito solo per giustificato motivo. Tuttavia, è accaduto di apprendere dagli organi di informazione di casi in cui l'avvocato, che fino al giorno precedente risultava essere il difensore d'ufficio, avesse comunicato "di aver rinunciato al mandato".
Evidentemente, in tali situazioni, il difensore d'ufficio ha ottenuto dall'assistito una nomina fiduciaria al solo fine di potervi immediatamente rinunciare, sottraendosi così a una difesa che, dal punto di vista mediatico, gli avrebbe restituito un effetto pubblicitario negativo. Seppur apparentemente corretto dal punto di vista formale, tale *escamotage* costituisce in realtà una condotta doppiamente elusiva dell'obbligo che ha il difensore d'ufficio di prestare la propria attività. In primo luogo, perché l'instaurazione del rapporto fiduciario è volta non all'espletamento dell'incarico difensivo in favore del proprio assistito, bensì unicamente a sottrarsi ad una difesa d'ufficio divenuta scomoda. In secondo luogo, perché questa tipologia di comportamento denota un'opacità di condotta anche sotto l'aspetto del dovere di informazione nei confronti del cliente assistito d'ufficio, il quale viene indotto a compiere un atto -la nomina fiduciaria- che viene poi vanificato dall'immediata rinuncia al mandato. Sul piano pratico, ciò determina che l'indagato o imputato si troverà improvvisamente, e seppur momentaneamente, senza difensore, mentre l'avvocato originariamente designato d'ufficio si sarà "liberato" dello sgradito procedimento.

15. Oltre a collocarsi al di fuori delle linee paradigmatiche tracciate dall'art. 18 Cod. Deont. con le possibili conseguenze disciplinari del caso, tale genere di dichiarazioni comporta oltretutto, sul piano mediatico, una perdita di credibilità e un ritorno negativo di immagine per il difensore che se ne renda autore

10. TURNO ATTI URGENTI

Il c.d. turno atti urgenti, previsto dall'art. 15, c. 2 lett. b) del Regolamento C.N.F., è relativo alle liste "arrestati, detenuti, atti urgenti e sostituti urgenti".
In ordine al criterio per attingere alle liste, si è discusso se il criterio debba essere di natura soggettiva o oggettiva, ovvero debba avere riguardo alla condizione del soggetto indagato o imputato detenuto, cui dovrà essere necessariamente assegnato un difensore di ufficio selezionato dalla lista arrestati, detenuti, atti urgenti; ovvero se si dovrà avere riferimento alla natura urgente dell'atto secondo un criterio oggettivo; a tale riguardo il C.N.F. ha chiarito che "*L'art. 15 del Regolamento al comma lettera b) riunisce, nella rispettiva lista, "arrestati, detenuti, atti urgenti e sostituti urgenti"; deve ritenersi pertanto corretta e maggiormente aderente al dato testuale, l'interpretazione che dà priorità al concetto di urgenza, con conseguente riferimento alla natura urgente dell'atto secondo un criterio oggettivo*" (in tal senso, cfr. Commissione C.N.F. in materia di difesa di ufficio e patrocinio a spese dello Stato, punto 2.3 di "Orientamenti su quesiti posti in occasione dell'incontro della rete dei referenti territoriali svoltasi in data 30 e 31 ottobre 2019").
La designazione d'ufficio avviene in base al sistema di turnazione predisposto e regolamentato da ciascun C.O.A. circondariale di ogni distretto di Corte di Appello, il quale indica la fascia oraria in cui il difensore deve garantire la reperibilità.
Il difensore «*qualora impedito a garantire reperibilità nel turno assegnato deve richiedere al C.O.A. la sospensione dal relativo turno ai sensi dell'art. 11 comma 2 del presente regolamento*» (art. 13, c. 2, lett. d), Regolamento C.N.F.).
Nel momento in cui viene nominato in relazione ad un "atto urgente", il difensore d'ufficio riceve una *mail* informale dell'avvenuta nomina e viene avvisato telefonicamente dalla P.G. o dall'Autorità procedente. Ove si tratti di particolari atti (arresto, fermo, applicazione di misure cautelari personali restrittive, ecc.) la P.G. che esegue la misura ne darà avviso al difensore, anche qualora l'atto sia compiuto in orario notturno; da qui l'importanza di garantire la reperibilità ad ogni ora del proprio turno.
Con l'avviso, dovranno essere indicate (o altrimenti richieste dal difensore) le generalità dell'assistito, il luogo in cui verrà tradotto o detenuto, il titolo di reato per cui si procede, e le successive determinazioni del P.M. di turno, ossia se si terrà il giudizio direttissimo ovvero la mera udienza di convalida (in quest'ultimo caso, dovrà essergli notificata anche la relativa fissazione).
Il difensore nominato ha sempre diritto (e sarà doveroso farlo) di incontrare e conferire con il proprio assistito senza ritardo, al fine di interloquire con esso ed organizzare l'attività difensiva. A tal fine il difensore dell'arrestato o del fermato ha diritto, nel procedimento di convalida, di esaminare ed estrarre copia degli atti su cui si fonda la richiesta di convalida e di applicazione della misura cautelare, fermo restando che il denegato accesso a tali atti determina una nullità di ordine generale a regime intermedio dell'interrogatorio e del provvedimento di convalida, da ritenersi sanata se non eccepita nel corso dell'udienza di convalida.[16]
Il difensore, dovrà avvisare il proprio assistito:

- delle modalità di svolgimento dell'udienza di convalida e delle misure cautelari che potranno essere applicate dal Giudice al termine della stessa; per tale motivo, se possibile, il difensore dovrebbe prendere contatti con familiari o soggetti terzi indicati dall'assistito, anche all'eventuale fine di ottenere una loro dichiarazione di disponibilità ad accoglierlo presso l'abitazione qualora

16. Cass. Pen., SS. UU., sent. n. 36212/2010

si volesse formulare istanza di arresti domiciliari (o paia possibile che il Giudice applichi detta misura piuttosto che la custodia cautelare in carcere);

- dell'obbligo, sanzionato penalmente, di fornire le proprie generalità corrette;
- della facoltà di non rispondere alle domande sulle proprie condizioni personali indicate dall'art. 21 disp. att. c.p.p. e del diritto di ricevere anche in relazione a tali domande gli avvisi di cui all'art. 64, c. 3 c.p.p.[17];
- della facoltà di non rispondere alle domande inerenti ai fatti di cui al capo di imputazione (scelta che potrebbe essere consigliata in caso di procedimento con imputazioni gravi, numerose o particolarmente complesse oppure quando, per la presenza di più accusati, è necessario uno studio maggiormente approfondito del fascicolo per definire la singola posizione processuale); resta ferma, infatti, la possibilità di richiedere un interrogatorio alla Procura una volta organizzata l'attività difensiva, anche al fine, eventualmente, di formulare istanze di revoca/attenuazione di misure cautelari eventualmente applicate;
- ove si proceda a giudizio direttissimo, della possibilità di accedere ai riti alternativi o ad altre forme di definizione anticipata/agevolata del processo (ad esempio: messa alla prova, condotte riparatorie, estinzione del reato per remissione di querela), illustrandone le caratteristiche ed i relativi effetti, atteso che la procura speciale al difensore – ove necessaria – può essere rilasciata tramite dichiarazione raccolta a verbale durante l'udienza;
- della possibilità di formulare istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato (eventualmente anche tramite riserva ai sensi dell'art. 109 D.P.R. n. 115/2002), qualora ne sussistano le condizioni.

Infine, qualora l'assistito straniero non comprenda o non parli a sufficienza la lingua italiana, bisognerà immediatamente segnalarlo al giudice e quindi, se non ancora nominato, richiedere l'ausilio di un interprete.

Si segnala, infine, che l'assistito sottoposto ad arresto, fermo, o in stato d custodia cautelare, che non conosce la lingua italiana, oltre alla traduzione degli atti, ha diritto all'assistenza gratuita di un interprete per conferire con il difensore (art. 104, c. 4 *bis*, c.p.p.), il quale dovrà perciò richiedere all'autorità giudiziaria la nomina di un interprete e l'autorizzazione al suo ingresso presso l'istituto penitenziario, da trasmettere all'istituto stesso una volta ottenuta.

11. TURNO ATTI NON URGENTI

Nel caso di turno cd. "liberi", su richiesta della P.G. o dell'autorità giudiziaria nell'ambito della loro attività ordinaria, il difensore verrà designato secondo il sistema di turnazione previsto presso ogni C.O.A. ai sensi dell'art. 97, c. 1 e 2 c.p.p. in relazione a tutti quegli atti che non richiedono la presenza del difensore, immediata o nei giorni immediatamente successivi alla nomina.

Normalmente, l'avvocato riceverà via *mail* la comunicazione informale dell'avvenuta nomina con gli estremi del procedimento (ove già iscritto), il titolo del reato, le iniziali dell'assistito l'indicazione dell'Ufficio richiedente la nomina e, successivamente, a seconda delle tempistiche del procedimento, la formale notifica dell'atto per il quale la sua nomina si è resa necessaria, ponendolo così in condizione di prendere visione degli atti del fascicolo, nonché dei dati dell'assistito per poterlo formalmente contattare.

Il difensore d'ufficio dovrà essere immediatamente contattato dalla P.G. operante allorquando, durante la redazione del verbale di identificazione ed elezione di domicilio, il soggetto non sia in grado o non voglia dichiarare un indirizzo ove ricevere le comunicazioni relative al procedimento che lo riguarda e, quindi, intenda eleggere domicilio presso lo studio legale dell'avvocato designato, che in tal caso potrà rifiutare l'elezione[18]. Ad ogni modo, nel caso in cui venga contattato, è opportuno che il difensore d'ufficio richieda informazioni in relazione all'assistito (nominativo, contatti telefonici, indirizzo *mail*, residenza e/o domicilio, ecc.), a maggior ragione nel caso in cui accetti l'elezione di domicilio presso il suo studio[19], nonché al procedimento (titolo e fatti di reato, nome del P.M. titolare e il numero di R.G.N.R. del procedimento ove già iscritto), in maniera tale da poter sin da subito contattare l'assistito, avendo una rappresentazione, seppur in termini necessariamente generici, del perimetro dell'addebito contestato.

Ai fini della dichiarazione di assenza, è opportuno precisare che l'elezione di domicilio da parte dell'indagato presso il difensore d'ufficio che abbia accettato la domiciliazione *ex* art. 162, c. 4 *bis* c.p.p., non può ritenersi un presupposto di per sé solo sufficiente: il Giudice dovrà verificare la sussistenza di altri elementi indicativi dell'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il domiciliatario e il soggetto, affinché risulti dimostrata la sua conoscenza del processo ovvero la sua volontaria sottrazione ad esso[20].

12. PROCEDIMENTO DI ESECUZIONE E DI SORVEGLIANZA

Poiché vi sono procedimenti di esecuzione e di sorveglianza che possono essere instaurati su richiesta dell'interessato stesso, il difensore d'ufficio che verrà successivamente nominato per il relativo procedimento avrà un particolare onere di integrare, approfondendo in fatto e in diritto, la richiesta presentata direttamente dall'assistito, eventualmente integrandola con una memoria o con documentazione a sostegno.

17. La Corte Costituzionale con la sentenza n. 111/23 ha appunto affermato che "*il diritto al silenzio si estende anche alle domande sulle qualità personali dell'imputato*" ed ha altresì dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 64, c. 3 c.p.p. nella parte in cui non prevede che gli avvertimenti ivi indicati siano rivolti alla persona sottoposta alle indagini o all'imputato prima che vengano loro richieste le informazioni di cui all'art. 21 disp. att. c.p.p.; e dell'art. 495 c.p. nella parte in cui non esclude la punibilità della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato che, richiesti di fornire le informazioni indicate nell'art. 21 disp. att. c.p.p. senza che siano stati loro previamente formulati gli avvertimenti di cui all'art. 64, c. 3 c.p.p., abbiano reso false dichiarazioni

18. A mente dell'art. 162, c. 4 bis c.p.p., "*L'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio non ha effetto se l'autorità che procede non riceve, unitamente alla dichiarazione di elezione, l'assenso del difensore domiciliatario*" 19 In considerazione della delicatezza della difesa d'ufficio in tale fase e vista – peraltro – l'assenza di un rapporto fiduciario con l'assistito, può essere utile non accettare l'elezione di domicilio, perché in futuro potrebbe esporre l'avvocato al rischio di incontrare concrete difficoltà nel contattare l'indagato (laddove successivamente rimesso in libertà) e nel rispettare i termini perentori previsti per l'esercizio di determinate attività difensive o scelte processuali 19. In considerazione della delicatezza della difesa d'ufficio in tale fase e vista – peraltro – l'assenza di un rapporto fiduciario con l'assistito, può essere utile non accettare l'elezione di domicilio, perché in futuro potrebbe esporre l'avvocato al rischio di incontrare concrete difficoltà nel contattare l'indagato (laddove successivamente rimesso in libertà) e nel rispettare i termini perentori previsti per l'esercizio di determinate attività difensive o scelte processuali 20. In tal senso, cfr. Cass. Pen., Sez. 2^, sent. n. 11163/2024. Quanto al ruolo del difensore, in merito alla fase di accertamento della conoscenza del processo da parte dell'imputato, si rimanda al capitolo 6

13. IMPUGNAZIONI

L'art. 581, c. 1 *quater* c.p.p., impone al difensore d'ufficio impugnante, nel caso di imputato giudicato in assenza, l'obbligo di depositare, a pena d'inammissibilità, lo specifico mandato ad impugnare rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato[21].

L'impossibilità di proporre un'impugnazione autonoma, soprattutto avverso le sentenze di primo grado, impone al difensore d'ufficio di comunicare all'assistito, prontamente e formalmente, non solo l'esito del giudizio penale a suo carico, ma anche i termini perentori *ex* art. 585 c.p.p., chiarendogli altresì – ove dichiarato assente – l'eventuale impossibilità di gravare la condanna inflitta senza il previo (e tempestivo) rilascio del summenzionato mandato specifico a impugnare.

L'esposto obbligo che il novellato comma 1 *quater* stabilisce esclusivamente a carico del difensore d'ufficio pone, innanzitutto, il problema della costante reperibilità dell'imputato; di talché diviene centrale la verifica di regolarità della primigenia dichiarazione di assenza. A tal riguardo, va chiarito che, seppur privo dello specifico mandato previsto dal comma 1 *quater*, il difensore d'ufficio rimane comunque titolare di un autonomo diritto a impugnare l'ordinanza emessa *ex* art. 420 *bis* c.p.p. Invero, poiché norma speciale rispetto all'art 581, c. 1 *quater* c.p.p., l'art. 586 c.p.p. non richiede l'osservanza delle formalità prescritte (solamente) per l'impugnazione della sentenza e, quindi, non anche dell'ordinanza che sia soggetta a un regime di impugnazione differita[22]. Ciò consente una tutela dei diritti dell'imputato contro cui si è proceduto in assenza qualora si intenda contestare i presupposti dell'ordinanza *ex* art. 420 *bis* c.p.p. per ottenere una nuova valutazione in appello (e poi in Cassazione), nella consapevolezza che l'eventuale annullamento della originaria dichiarazione di assenza travolgerebbe la condanna di primo grado, poiché emessa contro un imputato che non era stato posto in condizione di difendersi.

Il secondo ordine di problemi attiene all'individuazione dei provvedimenti per i quali il difensore d'ufficio ha l'obbligo *ex* art. 581, c. 1 *quater* c.p.p. di munirsi dello specifico mandato a impugnare. A tal riguardo, sulla base della giurisprudenza nomofilattica intervenuta successivamente alla c.d. Riforma Cartabia, può ritenersi che tale onore sussista, oltre che per l'appello:

21. Al nuovo onere rimane ancora abbinato il prolungamento dei termini per l'impugnazione ex art. 585, c. 1 c.p.p., i quali in virtù dell'introduzione del successivo comma 1 bis sono stati aumentati di ulteriori quindici giorni in favore del difensore (anche di fiducia) dell'imputato giudicato in assenza. Appare opportuno precisare che tale previsione non trova applicazione per il ricorso in cassazione avverso le pronunce rese all'esito del giudizio di appello celebrato in udienza camerale non partecipata (Cfr Cass. Pen. Sez. II Ord. n. 4782/2025)

22. In tal senso, cfr. Cass. Pen. Sez. 1^, sent. n. 9426/2024, secondo cui: "*Siccome la regola dell'impugnabilità differita delle ordinanze predibattimentali e dibattimentali persegue finalità di economia processuale e di concentrazione del giudizio, la disposizione dell'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. va coordinata con il principio espresso dall'art. 586 cod. proc. pen. in forza del quale l'impugnazione delle ordinanze de quibus deve essere proposta, a pena di inammissibilità, soltanto con l'impugnazione contro la sentenza, tant'è che il gravame è comunque ammissibile anche se la sentenza sia impugnata soltanto per connessione con l'ordinanza. Ciò significa che, in presenza di una connessione sostanziale che si ha quando, come nel caso in esame, l'ordinanza incide sul dispositivo della sentenza, la parte difesa ha diritto ad impugnare l'ordinanza, anche se tale facoltà può esercitare impugnando anche la sentenza. […] Diversamente argomentando, la parte difesa sarebbe privata di una facoltà che la legge espressamente le conferisce e se tale facoltà, per questioni diverse dalla dichiarazione di assenza, può essere coniugata con il deposito di specifico mandato ad impugnare, invece nel caso dell'assenza è la natura stessa dell'impugnazione (dell'ordinanza) che impedisce, come nel caso in esame, di assolvere all'onere del deposito e soltanto la delibazione sulla legittimità della dichiarazione di assenza può soddisfare i requisiti richiesti dalla legge processuale, senza ricadute negative sul diritto di difesa* (art. 24 Cost.)"

- per il ricorso per Cassazione, da un lato, perché la giurisprudenza di legittimità, in termini di assoluta prevalenza, ha rilevato che l'art. 581 c.p.p. rientra tra le disposizioni generali relative alle impugnazioni e, quindi, in mancanza di previsioni normative di segno contrario, disciplina anche il regime del ricorso per cassazione; dall'altro, perché ai sensi dell'art. 613, c. 4 c.p.p. è espressamente previsto, a differenza del regime della difesa fiduciaria, che «*gli avvisi che devono essere dati al difensore sono notificati anche all'imputato che non sia assistito da un difensore di fiducia*», che perciò deve rendere noto il luogo presso cui riceverli, agevolando di tal guisa le notifiche;
- in relazione all'imputato assente che sia stato dichiarato latitante, anche se difeso d'ufficio, poiché secondo la giurisprudenza di legittimità non è configurabile alcuna compressione del diritto di difesa, poiché non è giuridicamente impossibilitato a mantenere contatti con il proprio patrocinatore al fine di concordare le strategie difensive (in tal senso, Cass. Pen., Sez. 1^, sent. n. 25935/2024 e Cass. Pen., Sez. 6^, sent. n. 45842/2024);
- anche rispetto all'imputato detenuto che abbia rinunciato a comparire in giudizio, dovendosi egli considerare assente.

L'onere di allegazione, invece, non sussiste per:

- l'appello e il ricorso per Cassazione avverso sentenza emessa all'esito del giudizio abbreviato, quando la definizione con rito alternativo sia stata richiesta dal difensore munito di procura speciale, posto che, in tale eventualità, non sussistono dubbi sulla conoscenza del procedimento da parte dell'imputato, essendo considerato presente *ex* art. 420, c. 2-*ter*, c.p.p.;
- ricorso per cassazione avverso sentenza di applicazione della pena richiesta dalle parti, quando la definizione con rito alternativo sia stata richiesta dal difensore munito di procura speciale, posto che, anche in tale eventualità, non sussistono dubbi sulla conoscenza del procedimento da parte dell'imputato, essendo considerato presente *ex* art. 420, c. 2-*ter*, c.p.p.;
- appello avverso misure cautelari (in tal senso, cfr. Cass. Pen., Sez. 4^, sent. n. 22140/2023; Cass. Pen., Sez. 1^, sent. n. 29321/2023);
- opposizione a decreto penale di condanna (in tal senso, cfr. Cass. Pen., Sez. 5^, sent. n. 4613/2024; Cass. Pen., Sez. 2^, n. 23520/2024);
- **impugnazioni in materia di misure di prevenzione, poiché «il d.lgs. n. 150/2022 con l'introduzione dell'art. 581 commi 1 e 1 quater c.p.p. restringe l'ambito applicativo delle previsioni in esame alle impugnazioni proposte in sede id merito o legittimità, avverso le sentenze, si da coordinare l'introducenda disciplina con quella propria del processo in assenza, tipica del processo di cognizione e non anche di quello di prevenzione, e da preservare, al contempo, il principio di ragionevole durata del processo» (in tal senso, cfr. Cass. Pen, Sez. 6^, sent. n. 11726/2024);**
- impugnazione della sentenza di rigetto della rescissione giudicato, atteso che «*nel caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, con l'atto d'impugnazione del difensore, deve essere depositato, a pena di inammissibilità, "specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza", si deve osservare come tale disposizione, astrattamente applicabile anche al ricorso per cassazione, risponda all'evidente ratio – ispirata a esigenze sia di garanzia dell'imputato sia di razionale e utile impiego delle risorse giudiziarie – di assicurare che la celebrazione delle impugnazioni abbia luogo solo quando si abbia effettiva contezza della conoscenza, da parte dell'imputato, della sentenza pronunciata in sua assenza, nonché della volontà dello stesso imputato di impugnarla. Orbene, tale essendo la ratio della norma in esame, si deve osservare che* […] *risulta avere già depositato, con la richiesta di rescissione del giudicato* […] *uno specifico mandato a impugnare tale sentenza, rilasciato* […] *dopo la pronuncia di essa. Alla stregua di ciò, poiché risulta così acclarato che il condannato* […] *aveva avuto conoscenza della sentenza pronunciata in sua assenza e aveva manifestato la volontà di impugnarla,*

ne consegue che, essendosi pertanto già realizzata, con il deposito del menzionato specifico mandato a richiedere la rescissione del giudicato, la ratio del comma 1-quater dell'art. 581 cod. proc. pen. (nella parte che viene qui in rilievo), si deve escludere la necessità che, ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello […] *di rigetto della richiesta di rescissione del giudicato, fosse necessario il deposito, da parte del difensore* […], *di un ulteriore specifico mandato successivo alla pronuncia della stessa Corte d'appello*» (in tal senso, Cass. Pen., Sent., Sez. 2^, sent. n. 40824/2023).
In ultimo, quanto al problema del momento in cui il difensore d'ufficio deve farsi rilasciare il mandato espresso a impugnare, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che l'imputato debba conferirlo successivamente alla lettura del dispositivo della sentenza da gravare. Poiché da quel frangente si certifica la sua conoscenza della condanna e la sua (indispensabile) intenzione di impugnarla, una consapevole manifestazione di volontà del condannato non potrebbe legittimamente formarsi prima di conoscere l'esito del giudizio a suo carico[23].
Come avviene per la nomina fiduciaria, è quantomeno opportuno che la mancata presentazione dell'impugnazione consegua a una formale manifestazione di volontà dell'assistito, debitamente informato circa gli esiti del passaggio in giudicato del provvedimento.
Nella difesa d'ufficio, può verificarsi con maggior probabilità l'eventualità di un'irreperibilità sopravvenuta dell'assistito presente nel giudizio. Ciò non esime il difensore da una attenta valutazione, che dovrà svolgere in questo caso autonomamente, circa l'opportunità di impugnare il provvedimento emesso a carico dell'imputato.
Con riferimento al difensore d'ufficio non iscritto all'albo degli avvocati abilitati al patrocinio dinanzi alle magistrature superiori, è opportuno segnalare la possibilità di impugnare i provvedimenti per il tramite di un collega cassazionista, nominandolo *ad hoc* ai sensi dell'art. 102 c.p.p. In tal caso, quest'ultimo sarà formalmente l'autore del ricorso per Cassazione, in calce al quale dovrà risultare il conferimento della sua qualifica di sostituto processuale da parte del difensore d'ufficio titolare del patrocinio, che sottoscrive tale nomina[24].
Un'ultima considerazione può svolgersi con riferimento all'opposizione a decreto penale di condanna, come noto da qualificarsi quale impugnazione. L'atto di opposizione si caratterizza per termini di impugnazione molto brevi (15 giorni) che possono determinare una difficoltà in caso di difesa d'ufficio: entro detto breve termine, non solo il difensore d'ufficio dovrà prendere contatti con l'assistito, ma anche incontrarlo, illustrargli il contenuto degli atti di cui nel frattempo avrà estratto copia, comprendere la situazione giuridica generale del nuovo assistito onde compiere una valutazione complessiva circa l'opportunità di presentare opposizione e, dunque, concordare compiutamente la miglior strategia difensiva. In tali casi, può essere opportuno presentare in ogni caso un atto di opposizione nelle more di adeguate e complete valutazioni, che possono richiedere una tempistica più lunga, salvo farsi conferire anticipatamente una procura speciale alla rinuncia all'opposizione, da presentarsi nel caso in cui dette valutazioni conducano a ritenere meno gravoso per l'assistito il passaggio in giudicato del decreto (con onere di illustrare all'imputato il costo di tale strategia, ovvero il mancato godimento della riduzione di un quinto della pena pecuniaria previsto dall'art. 460, c. 1, lettera h *ter* c.p.p.).

23. In tal senso, cfr. Cass. Pen., Sez. 5^, sent. n. 1177/2023
24. Cfr. SS.UU sentenze n. 40517 e n. 40518 del 19 settembre 2016. Si precisa che, in tale caso, il diritto a veder corrisposti i propri onorari, eventualmente anche da parte dello Stato, resta in capo al difensore d'ufficio

14. ONORARIO E RECUPERO DEL CREDITO

Preliminarmente, si sottolinea che il pagamento degli onorari è previsto per il difensore d'ufficio ove nominato, non solo ai sensi del c. 1 dell'art. 97 c.p.p., ma anche quando la nomina avvenga ai sensi del quarto comma della medesima disposizione.
Ciò ha purtroppo portato in taluni casi a condotte contrarie alla dignità e al decoro della difesa d'ufficio e, più in generale, della professione, quali quelle di avvocati che mirano, vagando per le aule di giustizia, all'accaparramento di nomine ai sensi dell'art. 97, c. 4 c.p.p. al fine di richiedere poi il pagamento degli onorari, magari a fronte di un'attività in concreto inesistente.
Tale pratica appare degradante per la professione e va censurata. Inoltre, premere ricordare che, ai sensi dell'art. 29, c. 4 C.D.F., "*L'avvocato non deve richiedere compensi o acconti manifestamente sproporzionati all'attività svolta o da svolgere*". Sul punto, si è pronunciato, proprio in un caso di nomina ai sensi del quarto comma dell'art. 97 c.p.p., il C.N.F., evidenziando che «*Nessun dubbio che l'attività dell'avv.* […], *nominato quale difensore d'ufficio ai sensi dell'art. 97,4 c.p.p., in assenza del difensore d'ufficio* […], *debba essere retribuita ai sensi dell'art. 31 delle disp. di att. del c.p.p. Nondimeno, l'attività da retribuire deve essere quella effettivamente svolta nel processo in favore dell'imputato* […] *L'indicazione di compensi non dovuti, relativi a prestazioni non svolte, ove accertata a seguito di approfondimento istruttorio, integra pertanto una violazione disciplinare, a nulla rilevando che sia stato chiesto, per la menzionata attività, un compenso pari al minimo tariffario*» (in tal senso, cfr. *C.N.F., pres. Masi, rel. Secchieri, sent. n. 35/2022*).
Ove l'attività del difensore nominato *ex* art. 97 quarto comma c.p.p. si risolva in una presenza meramente passiva all'udienza, nel corso della quale non vengano compiuti incombenti che richiedano l'effettivo esercizio della difesa (come ad esempio, all'udienza di rinvio per finte repliche, nel corso della quale, alla rinuncia alle repliche, formale e già prevista, segue la lettura del dispositivo), lo stesso dovrà, dunque, astenersi dal richiedere il pagamento dell'onorario.
Ciò premesso, i due principali vantaggi di cui gode il difensore d'ufficio sono: l'esenzione della procedura intrapresa per il recupero del proprio credito professionale; la certezza di essere comunque pagato per l'impegno profuso poiché, qualora l'assistito dovesse risultare inadempiente, sarà retribuito dallo Stato.
Il primo vantaggio che merita di essere segnalato è l'esenzione della procedura di recupero del credito intrapresa dal difensore d'ufficio[25] poiché, ai sensi dell'art. 32 disp. att. c.p.p., le procedure coltivate per il recupero dei crediti professionali nei confronti di indagati, imputati e condannati inadempienti sono esenti da bolli, imposte e spese[26]. Pertanto, l'esenzione scatta dopo l'inadempienza, ossia dopo la messa in mora, in quanto prevederla da quando l'inadempimento venga accertato giudizialmente comporterebbe il tenere fuori dal suo perimetro il procedimento di cognizione (per il quale andrebbe quindi pagato il c.u. e le notifiche); inoltre, una tale visione contrasterebbe con l'*incipit* dell'articolo, che prevede l'esenzione per le procedure "intraprese" nei confronti dell'inadempiente, perciò verso chi già ha assunto tale veste[27].

25. L'azione di recupero verso l'assistito d'ufficio va iniziata dopo la fine dell'incarico che si verifica, in corso di causa, per intervenuta nomina del difensore di fiducia, o per sostituzione ad opera dell'autorità procedente ai sensi dell'art. 97, c. 5 c.p.p. per un giustificato motivo; oppure al completamento dell'attività difensiva, che si realizza con l'irrevocabilità della sentenza, da cui decorre anche il termine per la prescrizione presuntiva triennale dei crediti professionali (ex art. 2956 n. 2 c.c.)
26. Per bolli e imposte, sicuramente si è inteso ricomprendere il contributo unificato ed i diritti di cancelleria, sia per il giudizio di cognizione che per il giudizio di esecuzione; al pari si è inteso ricomprendere l'imposta di registro per la registrazione delle sentenze/ordinanze o dei decreti di liquidazione.
27. In virtù di ciò, deve concludersi che l'esenzione ex art. 32 disp. att. c.p.p. sicuramente non è applicabile agli atti precontenziosi e/o stragiudiziali posti in essere dal difensore d'ufficio

Egualmente, per il procedimento di cognizione o per il procedimento per decreto ingiuntivo, si deve escludere la tassazione dell'atto attestante il rapporto sottostante, ovvero la nomina d'ufficio. In tal casi, è illegittima l'applicazione dell'art. 22 D.P.R. n. 131/1986 all'incarico professionale conferito all'avvocato d'ufficio perché per quest'ultimo non c'è un vero e proprio contratto di mandato (tuttalpiù ravvisabile in una nomina di fiducia); senonché, quand'anche lo fosse, il semplice richiamo o allegazione nell'atto introduttivo del giudizio civile (citazione o ricorso) della nomina alla base del rapporto con l'assistito (nomina in seno all'avviso 415 *bis* c.p.p., nomina in seno al decreto penale di condanna, etc.) non può essere tassato[28].

Alcune problematiche sono sorte, invece, intorno ai pignoramenti immobiliari e, in particolare, per ciò che concerne il rilascio di visure presso i Registri Immobiliari, la trascrizione del pignoramento immobiliare, il rilascio di estratti catastali e certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile pignorato e le altre formalità della procedura esecutiva. La questione è stata risolta dall'Agenzia del Territorio con la Risoluzione n. 1 del 4.5.2010 che, mettendo in diretta correlazione l'art. 116 del T.U.S.G. e l'art. 32 disp. att. c.p.p., ha sottolineato come l'infruttuoso esperimento delle procedure di recupero costituisca un passaggio obbligato per poter ottenere la liquidazione dei compensi da parte del magistrato e assuma rilievo per la definizione del corretto ambito di operatività della norma esentativa, che fa riferimento alle "*procedure per il recupero dei crediti*".

Nell'alveo del procedimento esecutivo, attivato per il "recupero" del credito, va certamente ricompreso, nella sua qualità di atto con cui *ex* art. 491 c.p.c. si inizia l'espropriazione forzata, il pignoramento immobiliare e tutte le conseguenti formalità strumentali per eseguirlo e renderlo efficace. Da qui, l'Agenzia del Territorio, supportata anche dal parere acquisito dall'Avvocatura Generale dello Stato n. 16025/10, ha ritenuto che l'esenzione sia applicabile non solo ai tributi previsti per la trascrizione del pignoramento immobiliare, ma anche alle tasse ipotecarie e ai tributi speciali catastali da applicare in caso di rilascio di certificati ipotecari o catastali ovvero di visure ipotecarie richieste dal difensore d'ufficio, proprio in virtù dell'evidenziato nesso di strumentalità.

Per quanto riguarda le spese, invece, sicuramente sono da annoverare, come chiarito dalla circolare dell'ufficio VI della Direzione generale del personale del 23.11.04, i costi di notifica degli atti giudiziari e delle citazioni testimoniali, spese che rimangono a carico dell'erario. Diversa la richiesta di notifica di atti stragiudiziali (come, ad esempio, invio di una diffida di pagamento), poiché nella dizione "*procedure intraprese per il recupero dei crediti professionali*" *ex* art. 32 disp. att. c.p.p. non può essere ricompresa la prodromica attività stragiudiziale.

Per i diritti di copia degli atti del fascicolo penale, la questione è stata molto dibattuta, ma sembra finalmente risolta in favore del difensore d'ufficio, seppur con delle limitazioni dal Ministero della Giustizia, Dipartimento per gli affari di giustizia, Direzione Generale degli Affari Interni - Ufficio I, Reparto I - Servizi relativi alla Giustizia Civile, che con il Provvedimento dell'8.9.2023, ha, in conclusione, fornito la seguente risposta al quesito:

- *"l'art. 32 disp. att. c.p.p. prevede una forma di esenzione generalizzata a tutte le imposte, bolli e spese, ivi compresi i diritti di copia relativi ai procedimenti giurisdizionali attivati, dal difensore d'ufficio, nei confronti dell'assistito inadempiente, per il recupero dei propri crediti professionali;*
- *l'esenzione di cui all'art. 32 disp. att. c.p.p. non è applicabile agli atti precontenziosi e/o stragiudiziali posti in essere, dal difensore d'ufficio, per il recupero dei propri crediti professionali nei confronti dell'assistito*".

In definitiva, saranno esenti gli atti finalizzati al recupero del credito e ciò comporta che, nel corso del processo, non possono essere richieste copie in esenzione ma, una volta terminato il processo, potranno essere richieste in esenzione solo quelle copie di atti finalizzati al recupero dei propri crediti professionali (ad esempio, i verbali di udienza o la sentenza).

Altro aspetto problematico dell'esenzione *ex* art. 32 disp. att. c.p.p., riguarda l'opinamento della parcella del difensore d'ufficio da parte dell'Ordine professionale che introduce il tema del tipo di azione da intraprendere.

Tale questione si è posta in modo rilevante soprattutto all'indomani della sentenza a Sezioni Unite della Cassazione dell'8.7.2021, n. 19427. Infatti, prima di questa pronuncia, in molti Fori i difensori d'ufficio potevano ottenere un decreto ingiuntivo ai sensi della seconda parte dell'art. 636, c. 1 c.p.c., ritenendo che l'ammontare delle prestazioni fosse stato determinato in base a tariffe obbligatorie (ossia secondo i parametri del D.M. 55/2014, poi modificati dal D.M. 37/2018, il quale ha introdotto il concetto di minimi obbligatori liquidabili al di sotto dei quali il magistrato non può liquidare e consentito che, nelle parcelle emesse sul parametro minimo, fosse raggiunto il requisito della liquidità perché eliminava ogni discrezionalità del magistrato nella possibile scelta per la determinazione del compenso)[29].

Dopo la pronuncia a Sezioni Unite della Cassazione n. 17989/2016, in molti fori i Magistrati, mal interpretando la successiva sentenza n. 19427/2021, hanno circoscritto e compresso eccessivamente lo spazio di azione degli avvocati per ottenere un decreto ingiuntivo per le proprie competenze professionali, avendo iniziato a richiedere ai ricorrenti di integrare la documentazione con la parcella opinata dal rispettivo C.O.A. Ebbene, non tutti gli Ordini hanno inteso mostrare lo stesso favore per i difensori d'ufficio, giacché mentre alcuni Fori, in perfetta armonia con l'art. 32 dip. att. c.p.p., hanno previsto la completa detassazione delle richieste di opinamento provenienti dai difensori d'ufficio, in altri è stata prevista solo un'aliquota ridotta per tali richieste, infine altri ancora hanno lasciato una piena tassazione senza alcun distinguo.

In questi Fori, il difensore d'ufficio che decide di scegliere la strada dell'opinamento soffre un duplice nocumento: posto che gli Ordini opinano solo notule formate sulla base dei parametri medi (ritenendo che la decurtazione fino al 50%, che porta ai valori minimi, sia nella possibilità dei soli Magistrati), la percentuale da riconoscergli per l'attività svolta è calcolata in base a importi spropositati rispetto a quelle che poi saranno le effettive liquidazioni operate dai magistrati.

Da qui, la duplicità del problema: da un lato, vi è il rilevante esborso che i difensori d'ufficio devono anticipare, in modo del tutto antitetico rispetto alla normativa di favore che con l'art. 32 disp. att. c.p.p. l'ordinamento gli riconosce in virtù dell'importante funzione pubblica che svolgono. Dall'altro, gli importi secondo i parametri medi, su cui il difensore d'ufficio paga una percentuale al proprio C.O.A., molto difficilmente saranno confermati dal Magistrato sia in caso di opposizione al decreto ingiuntivo da parte del cliente, sia quando, a seguito di recupero infruttuoso, la liquidazione avverrà da parte dello Stato *ex* art. 116 T.U.S.G.

28. Così come da ultimo chiarito, ad esempio, dalla Commissione Tributaria Regionale Lombardia, con sentenza n. 4210 del 10.09.2018, "*non è corretto applicare la tassazione ex art. 22 D.P.R. 131/1986, secondo cui la semplice enunciazione di un atto lo assoggetterebbe all'imposta di registro, anche alla procura alle liti ...omissis... la tassazione di altro, rispetto all'atto giudiziario principale, costituisce un'illecita duplicazione d'imposta*"

29. Cfr. Cass. Civ., SS.UU., sent. n. 17989/2016 nella parte in cui afferma «*la somma risultante dalla loro applicazione sia necessariamente una e una soltanto […]. Se, infatti, il risultato dell'applicazione dei predetti criteri non fosse obbligato, residuando un margine di scelta discrezionale, il credito non potrebbe dirsi liquido, perché quel margine di discrezionalità non potrebbe essere superato se non mediante un ulteriore titolo (convenzionale o giudiziale*».

15. AZIONE CIVILE EX ART. 86 C.P.C. PER RECUPERO DEL CREDITO PROFESSIONALE

Per recuperare il credito professionale derivante dall'attività defensionale prestata nell'interesse del cliente debitore, è anche possibile intentare l'azione civile *ex* art. 86 c.p.c., secondo cui la parte abilitata alla difesa personale dichiara di volersene avvalere al momento della costituzione in giudizio, oppure di avere la qualità richiesta per lo svolgimento personale dell'attività processuale[30].
Nei giudizi in cui è consentita alla parte la difesa personale, è onere dell'avvocato specificare a che titolo intenda partecipare al processo poiché, diversamente dalla parte che sta in giudizio personalmente e può chiedere solo il rimborso delle spese vive, il legale ha diritto alla liquidazione delle spese secondo la tariffa professionale, laddove manifesti l'intenzione di operare come difensore di sé stesso.

16. LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI IN CASO DI IRREPERIBILITà

Nel caso in cui l'autorità giudiziaria abbia dichiarato l'irreperibilità o la mancata conoscenza del procedimento penale dell'indagato, dell'imputato o del condannato, si è sostenuto che il difensore d'ufficio che richiede la liquidazione dei compensi per l'attività professionale svolta non abbia l'onere di provare la persistenza di tale irreperibilità (Cass. Civ., Sez. 2^, ord. n. 20967/2017).
Ove nei confronti dell'assistito d'ufficio non sia invece stato pronunciato decreto di irreperibilità ovvero sentenza ai sensi dell'art. 420 *quater* c.p.p., e ciò nondimeno sia sostanzialmente irrintracciabile per il difensore/creditore (che quindi non potrebbe utilmente esperire alcuna procedura recuperatoria nei confronti dell'assistito/debitore), onde ottenere il pagamento degli onorari il difensore -in sede di presentazione dell'istanza di liquidazione- deve produrre:

- documentazione anagrafica attestante la mancata iscrizione dell'assistito (ovvero l'irreperibilità ad un indirizzo eventualmente iscritto all'anagrafe e/o indicato agli atti e/o nella certificazione DAP di cui *infra*);
- certificazione rilasciata dal DAP circa l'assenza del soggetto presso gli istituti penitenziari[31];
- in caso di assistito straniero, istanza di rintraccio rivolta al Consolato competente ed eventuale riscontro negativo.

30. L'attività di difesa personale ex art. 86 c.p.c. ha natura professionale e dà diritto alla liquidazione giudiziale al medesimo soggetto abilitato alla professione legale, a condizione che quest'ultimo abbia dichiarato "di volersi avvalere di tale facoltà nell'atto della costituzione in giudizio, ovvero quanto meno che dichiari di avere la qualità richiesta per lo svolgimento personale dell'attività processuale" (Cass. Civ., Sez. 6^, ordinanza n. 1518/19)
31. Tale documentazione può essere ottenuta dal difensore tramite una richiesta inviata all'indirizzo PEC ricercaristretti@giustiziacert.it

POSTFAZIONE

Sin dal 2013, il lavoro dell'Osservatorio Difesa d'Ufficio "Paola Rebecchi" ha mirato al pieno ed effettivo riconoscimento del diritto di difesa, nel segno di un difensore d'ufficio preparato professionalmente e deontologicamente.
È nata così l'idea di scrivere un compendio tascabile dei temi ordinamentali processualpenalistici e deontologici più rilevanti che riguardano il complesso ruolo del Difensore d'Ufficio, nella convinzione che l'Unione delle Camere Penali Italiane possa aiutare i "propri" difensori d'ufficio non solo nel loro costante percorso di formazione, ma anche nella quotidiana attività difensiva nelle aule giudiziarie.
Questa versione del Vademecum per il difensore d'ufficio è la prima, ma non sarà l'ultima, perché verrà costantemente aggiornato anche grazie alle indicazioni dei Colleghi, a cui perciò è destinato con l'auspicio di ricevere sollecitazioni che permetteranno di integrarlo periodicamente.

Siamo un'unione, viva l'Unione.

Oggetto: **procedimento penale n. XXX/XXX/mod. 21 R.G.N.R.**
a carico di XXXXXX presso la Procura della Repubblica di XXXXX

Egregio Sig./ Gentile Sig.ra,
con la presente Le comunico di essere stato/a nominato/a Suo difensore di ufficio nel procedimento penale indicato in epigrafe, pendente a Suo carico per il reato/i reati di cui all'art./agli artt. xxxx[32], in relazione al quale mi è stato notificato[33] in data xx.xx.xxxx, l'avviso di conclusione delle indagini preliminari, che Le invio in allegato alla presente.
Ai sensi dell'art. 415 bis c.p.p. è possibile, entro venti giorni a decorrere dalla notifica del citato avviso effettuata per ultima tra quella al difensore e a Lei presso il Suo domicilio[34] (e dunque, per quanto concerne la notifica al sottoscritto, entro il xx.xx.xxxx[35]): estrarre copia degli atti di indagine, presentare memorie difensive, produrre documenti, depositare documentazione relativa ad investigazioni del difensore, chiedere al Pubblico Ministero il compimento di atti di indagine, nonché presentarsi per rilasciare dichiarazioni ovvero chiedere di essere sottoposti ad interrogatorio.
Inoltre, ai sensi dell'art. 415 bis comma 3 c.p.p. ha facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.
La invito, pertanto, a mettersi in contatto quanto prima con il/la sottoscritto/a presso i contatti indicati in intestazione al fine di valutare dette opportunità.
La informo che ha la facoltà di nominare un difensore di fiducia, e – in tal caso - Le chiederei di darne cortese avviso al/alla sottoscritto/a.
Devo informarLa, infine, che la difesa d'ufficio deve essere retribuita e che, qualora sussistano i presupposti reddituali, potrà accedere al patrocinio a spese dello Stato, formulando apposita istanza.

I migliori saluti.
Luogo e data

Avv. XXXXX

32. È opportuno specificare anche il titolo di reato, per una maggiore comprensione
33. Specificare se anche in qualità di domiciliatario ovvero ex art. 157 bis c.p.p. ove si tratti di notifiche all'imputato non detenuto successive alla prima
34. Si ricordi che la notifica presso il domicilio per gli indagati non detenuti è prevista solo se trattasi del primo atto
35. Specificare se nel termine è computata la sospensione feriale dei termini

Oggetto: **procedimento penale n. XXX/XXX/mod. 21 R.G.N.R.**
a carico di XXXXXX presso la Procura della Repubblica di XXXXX.

Egregio Sig./ Gentile Sig.ra,
con la presente Le comunico di essere stato/a nominato/a Suo difensore di ufficio nel procedimento penale indicato in epigrafe, pendente a Suo carico per il reato di cui all'art./agli artt. xxxx[36], in relazione al quale mi è stato notificato[37] in data xx.xx.xxxx il decreto di giudizio immediato – che Le invio in allegato alla presente.
L'udienza è udienza fissata per il giorno xx.xx.xxxx. alle ore xx.xx, dinanzi al Tribunale di xxxxx, Giudice Dott. xxxxx.
Entro 15 giorni dalla notifica del predetto decreto effettuata per ultima tra quella al difensore e a Lei presso il Suo domicilio[38] (e dunque, per quanto concerne la notifica al sottoscritto, entro il xx.xx.xxxx[39]), a pena di decadenza, potrà essere presentata richiesta di giudizio abbreviato o di applicazione della pena a norma dell'art. 444 c.p.p., ovvero istanza di sospensione del procedimento con messa alla prova.
Inoltre, ai sensi dell'art. 456 comma 2 bis c.p.p. ha facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.
La invito, pertanto, a mettersi in contatto quanto prima con il/la sottoscritto/a presso i contatti indicati in intestazione al fine di valutare dette opportunità.
La informo che, qualora non decidesse di definire il procedimento penale a Suo carico nelle forme del giudizio abbreviato, o dell'applicazione della pena richiesta dalle parti ovvero della messa alla prova, almeno 7 giorni liberi prima dell'udienza fissata per il dibattimento potrà essere depositata lista testimoniale.
La informo che ha la facoltà di nominare un difensore di fiducia, e – in tal caso - Le chiederei di darne cortese avviso al/alla sottoscritto/a.
Devo informarLa, infine, che la difesa d'ufficio deve essere retribuita e che, qualora sussistano i presupposti reddituali, potrà accedere al patrocinio a spese dello Stato, formulando apposita istanza.

I migliori saluti.
Luogo e data

Avv. XXXXX

36. È opportuno specificare anche il titolo di reato, per una maggiore comprensione
37. Specificare se anche in qualità di domiciliatario
38. Da omettere se si è domiciliatari
39. Specificare se nel termine è computata la sospensione feriale dei termini

Oggetto: **procedimento penale n. XXX/XXX/mod. 21 R.G.N.R.**
a carico di XXXXXX presso la Procura della Repubblica di XXXXX

Egregio Sig./ Gentile Sig.ra,
con la presente Le comunico di essere stato/a nominato/a Suo difensore di ufficio nel procedimento penale indicato in epigrafe, pendente a Suo carico per il reato/i reati di cui all'art./agli artt. xxxx[40], in relazione al quale mi è stato notificato[41] l'avviso di fissazione
dell'udienza preliminare – che Le invio in allegato alla presente – per il giorno xx.xx.xxxx, alle ore xx.xx, dinanzi al Tribunale di xxxxx, Ufficio del Giudice per l'udienza preliminare, G.U.P. Dott. xxxx.
A tale udienza è possibile richiedere, a pena di decadenza, riti alternativi (quali il giudizio abbreviato e l'applicazione della pena su richiesta delle parti) o, ove ne ricorrano i presupposti, la sospensione del procedimento con messa alla prova per ottenere la pronuncia di proscioglimento per estinzione del reato, ipotesi, quest'ultima, che richiede una serie di attività da compiersi con largo anticipo prima dell'udienza.
La informo altresì che, almeno 3 giorni liberi prima dell'udienza potrà richiedere il giudizio immediato, rinunciando dunque all'udienza preliminare.
Inoltre, ai sensi dell'art. 419 comma 3 bis c.p.p. ha facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.
La invito, pertanto, a mettersi in contatto quanto prima con il/la sottoscritto/a presso i contatti indicati in intestazione al fine di valutare dette opportunità.
La informo che ha la facoltà di nominare un difensore di fiducia, e – in tal caso - Le chiederei di darne cortese avviso al/alla sottoscritto/a.
Devo informarLa, infine, che la difesa d'ufficio deve essere retribuita e che, qualora sussistano i presupposti reddituali, potrà accedere al patrocinio a spese dello Stato, formulando apposita istanza.

I migliori saluti.
Luogo e data

Avv. XXXXX

40 È opportuno specificare anche il titolo di reato, per una maggiore comprensione
41 Specificare se anche in qualità di domiciliatario

Oggetto: **procedimento penale n. XXX/XXX/mod. 21 R.G.N.R.**
a carico di XXXXXX presso la Procura della Repubblica di XXXXX

Egregio Sig./ Gentile Sig.ra,
con la presente Le comunico di essere stato/a nominato/a Suo difensore di ufficio nel procedimento penale indicato in epigrafe, pendente a Suo carico per il reato/i reati di cui all'art./agli artt. xxxx[42], in relazione al quale mi è stato notificato[43] il decreto di citazione diretta a giudizio – che Le invio in allegato alla presente – con cui è stata fissata udienza predibattimentale per il giorno xx.xx.xxxx, alle ore xx.xx, dinanzi al Tribunale di xxxxx,
Giudice Dott. xxxx.
A tale udienza è possibile, a pena di decadenza, richiedere riti alternativi (quali il giudizio abbreviato e l'applicazione della pena su richiesta delle parti) o, ove ne ricorrano i presupposti, la sospensione del procedimento con messa alla prova per ottenere la pronuncia di proscioglimento per estinzione del reato, ipotesi, quest'ultima, che richiede una serie di attività da compiersi con largo anticipo prima dell'udienza.
Inoltre, ai sensi dell'art. 552 comma 1 lettera h bis) c.p.p. ha facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.
La invito, pertanto, a mettersi in contatto quanto prima con il/la sottoscritto/a presso i contatti indicati in intestazione al fine di valutare dette opportunità.
La informo che ha la facoltà di nominare un difensore di fiducia, e – in tal caso - Le chiederei di darne cortese avviso al/alla sottoscritto/a.
Devo informarLa, infine, che la difesa d'ufficio deve essere retribuita e che, qualora sussistano i presupposti reddituali, potrà accedere al patrocinio a spese dello Stato, formulando apposita istanza.

I migliori saluti.
Luogo e data

Avv. XXXXX

42 È opportuno specificare anche il titolo di reato, per una maggiore comprensione
43 Specificare se anche in qualità di domiciliatario

Oggetto: **procedimento penale n. XXX/XXX/mod. 21 R.G.N.R.**
a carico di XXXXXX presso la Procura della Repubblica di XXXXX

Egregio Sig./ Gentile Sig.ra,
con la presente Le comunico di essere stato/a nominato/a Suo difensore di ufficio nel procedimento penale indicato in epigrafe, pendente a Suocarico per il reato/i reati di cui all'art./agli artt. xxxx[44] , in relazione al quale mi è stato notificato[45] decreto penale di condanna n. xxx/xxx emesso in data xx.xx.xxxx dal Tribunale di xxxxx, Ufficio del Giudice per le indagini preliminari, Giudice Dott. xxxx, che Le invio in allegato alla
presente, unitamente alla richiesta di emissione da parte del P.M.
È possibile proporre opposizione avverso il menzionato decreto nel termine di 15 giorni a decorrere dalla notificazione effettuata per ultima tra quella al difensore e quella presso il domicilio da Lei dichiarato[46] (e dunque, per quanto concerne la notifica al sottoscritto, entro il xx.xx.xxxx[47]). In particolare, con l'opposizione è possibile richiedere il giudizio immediato, il giudizio abbreviato, l'applicazione della pena su richiesta delle parti, l'oblazione, ovvero la sospensione del procedimento con messa alla prova (che in caso di esito positivo condurrà alla dichiarazione di estinzione del reato).
Ove non esercitasse tali opzioni nei termini, il decreto diverrà esecutivo e la condanna sarà posta in esecuzione[48] .
Inoltre, ai sensi dell'art. 460 comma 1 lettera h-bis) c.p.p. ha facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.
Nel medesimo termine è ammesso il pagamento in misura ridotta di un quinto, pari ad euro xxxx, con rinuncia all'opposizione. In alternativa, sempre entro 15 giorni, sarà possibile chiedere la sostituzione della pena con i lavori socialmente utili.
La invito, pertanto, a mettersi in contatto quanto prima con il/la sottoscritto/a presso i contatti indicati in intestazione al fine di valutare dette opportunità.
La informo che ha la facoltà di nominare un difensore di fiducia, e – in tal caso - Le chiederei di darne cortese avviso al/alla sottoscritto/a.
Devo informarLa, infine, che la difesa d'ufficio deve essere retribuita e che, qualora sussistano i presupposti reddituali, potrà accedere al patrocinio a spese dello Stato, formulando apposita istanza.

I migliori saluti.
Luogo e data

Avv. XXXXX

44 È opportuno specificare anche il titolo di reato, per una maggiore comprensione
45 Specificare se anche in qualità di domiciliatario
46 Da omettere se si è domiciliatari
47 Specificare se nel termine è computata la sospensione feriale dei termini
48 Quest'ultima precisazione andrà ovviamente omessa nel caso di concessione della sospensione condizionale

Oggetto: **procedimento penale n. XXX/XXX/mod. 21 R.G.N.R. a carico di XXXXXX presso la Procura della Repubblica di XXXXX**

Egregio Sig./ Gentile Sig.ra,
facendo seguito alle precedenti comunicazioni[49] , Le comunico che il Tribunale di xxxxx, Giudice Dott. xxxxx, all'udienza del xx.xx.xxxx ha emesso la sentenza n. xx/xxx con la quale è stata pronunciata a Suo carico sentenza di condanna alla pena di xxxxx.
Il Tribunale si è riservato giorni xx per il deposito della motivazione e, pertanto, il termine per proporre eventuale impugnazione scadrà in data xx.xx.xxxx[50] .
Decorso tale termine senza che venga depositato impugnazione alcuna, la sentenza diverrà definitiva e la condanna sarà posta in esecuzione[51] .
[Le rappresento che, essendo Lei stato/a dichiarato/a assente nel giudizio di primo grado, è necessario che mi conferisca specifico mandato scritto ad impugnare con contestuale elezione di domicilio ai sensi dell'art. 581, 1-quater c.p.p. In mancanza, non sarà possibile proporre impugnazione e, ove proposta, sarà dichiarata inammissibile][52] .
La invito, pertanto, a mettersi in contatto quanto prima con il/la sottoscritto/a presso i contatti indicati in intestazione al fine di valutare dette opportunità.

I migliori saluti.
Luogo e data

Avv. XXXXX

49 Si presume che tale comunicazione sia preceduta da altre, e non sono pertanto indicate le informative previste per la prima comunicazione
50 Specificare se nel termine è computata la sospensione feriale dei termini
51 Quest'ultima precisazione andrà ovviamente omessa nel caso di concessione della sospensione condizionale
52 Informativa dedicata ai soli imputati dichiarati assenti

INFORMATIVA – ORDINE DI ESECUZIONE

Oggetto: **procedimento penale n. XXX/XXX S.I.E.P. a carico di XXXXXX**

Egregio Sig./ Gentile Sig.ra,
facendo seguito alle precedenti comunicazioni[53] , La informo che mi è stato notificato, in data xx.xx.xxxx ordine di esecuzione per la carcerazione e contestuale decreto di sospensione del medesimo – che Le invio in allegato alla presente – emesso dalla Procura della Repubblica/Generale di xxxxx, in esecuzione della sentenza n. xx/xxxx, emessa il xx.xx.xxxx da xxxx e definitiva il xx.xx.xxxx.
Per l'effetto, la Procura ha ordinato l'esecuzione della pena, sospendendo contestualmente detto ordine ricorrendo le condizioni per l'applicazione di misure alternative alla detenzione ovvero per l'esecuzione della pena presso il domicilio.
Entro trenta giorni dalla notifica effettuata per ultima tra quella al difensore e quella presso il Suo domicilio (e dunque, per quanto concerne la notifica al sottoscritto, entro il xx.xx.xxxx[54]), può essere presentata istanza di applicazione di una o più misure alternative alla detenzione. In mancanza, l'esecuzione della pena avrà corso immediato.
La invito, pertanto, a mettersi in contatto quanto prima con il/la sottoscritto/a presso i contatti indicati in intestazione al fine di valutare dette opportunità.

I migliori saluti.
Luogo e data

Avv. XXXX

53 Si presume che tale comunicazione sia preceduta da altre, e non sono pertanto indicate le informative previste per la prima comunicazione

54 Specificare se nel termine è computata la sospensione feriale dei termini